



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 94

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 10 ottobre 2013

## I N D I C E

### Commissioni riunite

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 2<sup>a</sup> (Giustizia):

|   |        |
|---|--------|
| <i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . . | Pag. 5 |
| <i>Plenaria (notturna)</i> . . . . .    | » 17   |

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

|   |         |
|---|---------|
| <i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .               | Pag. 50 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 24)</i> . . . . . | » 53    |
| <i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .                 | » 54    |

5<sup>a</sup> - Bilancio:

|   |      |
|---|------|
| <i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . . | » 55 |
| <i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .   | » 61 |

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

|  |      |
|--|------|
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 8)</i> . . . . . | » 63 |
|--|------|

7<sup>a</sup> - Istruzione:

|   |      |
|---|------|
| <i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . . | » 64 |
| <i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .   | » 69 |

9<sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:

|   |      |
|---|------|
| <i>Comitato ristretto (Riunione n. 2)</i> . . . . . | » 76 |
|---|------|

10<sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:

|   |      |
|---|------|
| <i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .               | » 77 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 11)</i> . . . . . | » 79 |
| <i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .                 | » 79 |

13<sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:

|   |      |
|---|------|
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 33)</i> . . . . . | » 81 |
| <i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .               | » 81 |
| <i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .                 | » 83 |

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Popolare: Misto-GAP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

**Commissioni bicamerali**

Per la sicurezza della Repubblica:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 88

---



## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> RIUNITE

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)

2<sup>a</sup> (Giustizia)

Giovedì 10 ottobre 2013

**Plenaria**

11<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*

PALMA

*Interviene il vice ministro dell'interno Bubbico.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1079) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alle Commissioni riunite, per le parti di competenza della Commissione giustizia, il senatore CARDIELLO (*PdL*), il quale fa presente che il decreto-legge in conversione, che presenta indubbiamente un contenuto estremamente eterogeneo, reca al Capo I misure per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere. Si tratta di una serie di disposizioni dirette a prevenire e reprimere fenomeni di violenza familiare o, più in generale aventi quali soggetto passivo le donne, e consumati nell'ambito delle relazioni di genere.

Per quanto riguarda la competenza specifica della Commissione giustizia, segnala gli articoli 1 e 2, il primo che interviene sulle vigenti disposizioni in materia di maltrattamenti, violenza sessuali e atti persecutori, e il secondo che interviene in materia di procedure.

In particolare, all'articolo 1, il comma 1 propone di aggiungere all'articolo 61 del codice penale una nuova circostanza aggravante, consistente nel fatto di avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, nonché contro la libertà personale e nel reato di maltrattamenti in famiglia (articolo 572 del codice penale), commesso il fatto in presenza o in danno di minore di anni 18 ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.

Il secondo comma del predetto articolo 572 – che nella novella introdotta dalla legge 1 ottobre 2012, n. 172, aggravava il reato se commesso in danno di infra quattordicenne – è conseguentemente abrogato.

Si interviene quindi sulle circostanze aggravanti ad effetto speciale del reato di violenza sessuale, di cui all'articolo 609-ter, portando da 16 a 18 anni il limite di età della persona offesa per il quale costituisce aggravante speciale il fatto che il colpevole sia l'ascendente, il genitore adottivo o il tutore, mentre si aggiungono quali ulteriori circostanze aggravanti ad effetto speciale il fatto che la vittima sia donna in stato di gravidanza ovvero che l'autore sia il coniuge separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da una relazione affettiva, anche senza convivenza.

Si interviene poi sull'articolo 609-decies, che disciplina i casi in cui vi sia obbligo di comunicazione al tribunale dei minorenni quando si proceda per reati commessi in danno di minori di anni 18, estendendolo al predetto articolo 572, nonché al reato di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis, precisando che quando l'autore di questi reati, nonché del predetto reato di violenza sessuale aggravata di cui all'articolo 609-ter, sia il genitore del minore, la comunicazione si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 del codice civile – provvedimenti riguardo ai figli in caso di scioglimento del matrimonio o di separazione dei coniugi – e 330 e 333 in materia di decadenza dalla potestà sui figli e di condotta del genitore pregiudizievole ai figli.

Il comma 2-ter modifica poi l'articolo 612 del codice penale (minaccia) aumentando la pena pecuniaria quando ricorra la minaccia grave di cui al comma 2.

Il comma 3 interviene sull'articolo 612-bis del codice penale in materia di atti persecutori.

In particolare, mentre alla lettera a) si specifica che gli atti persecutori possono essere commessi anche attraverso mezzi informatici e telematici, la lettera b) modifica il quarto comma limitando in primo luogo la possibilità di rimettere la querela, nel senso che ciò non può essere fatto prima che si sia instaurato il processo penale – anche se sarebbe stato forse opportuno, data anche l'assoluta novità della disposizione nel nostro ordinamento, chiarire esattamente in quale fase ciò possa avvenire – e si stabilisce che la querela sia irrevocabile quando gli atti persecutori siano stati compiuti attraverso la reiterazione di minacce gravi. Quest'ultima disposizione suscita qualche perplessità, dal momento che nella sua attuale formulazione il quarto comma prevede che il reato di atti persecutori sia

punibile d'ufficio quando eseguito mediante reati perseguibili d'ufficio, quali appunto le minacce gravi di cui al secondo comma dell'articolo 612.

Fa presente poi che i commi 4 e 4-*bis*, infine, intervengono sugli articoli 8 e 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nel senso di rendere obbligatoria da parte del questore, in presenza della segnalazione della persona offesa dalla condotta persecutoria, l'adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, nonché di estendere la normativa sull'informazione e sull'assistenza alla vittima a tutta una serie di reati quali maltrattamenti in famiglia, la riduzione in schiavitù, la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la detenzione di materiale pedopornografico, la pedopornografia virtuale, il turismo diretto allo sfruttamento della prostituzione minorile, la violenza sessuale (semplice, aggravata o di gruppo), gli atti sessuali con minorenni, la corruzione di minorenne.

L'articolo 2 introduce una serie di innovazioni di carattere procedurale.

In particolare propone la novella degli articoli 101 del codice di procedura penale, nel senso di rendere obbligatoria l'informazione della persona offesa della possibilità di accedere al gratuito patrocinio; 266 del codice di procedura penale inserendo gli atti persecutori fra i reati per i quali sono consentite le intercettazioni di conversazione e comunicazione; 282-*bis*, che estende le ipotesi in cui si può ricorrere all'allontanamento dalla casa familiare; 284-*quater*, in materia di arresti domiciliari. Dopo l'articolo 384, è inserito un 384-*bis* che consente l'allontanamento urgente dalla casa familiare su disposizione del pubblico ministero, altre disposizioni in favore delle persone offese dalla violenza di genere riguardano la tutela delle vittime nell'esame diretto e nel controesame dei testimoni e la disciplina delle spese di giustizia.

Fa presente altresì che il Capo II del decreto-legge contiene una serie di misure in materia di sicurezza e di ordine pubblico tra le quali si segnalano una serie di interventi in materia di disposizioni sull'arresto in flagranza di cui all'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, in materia di manifestazioni sportive, che introducono alcuni ulteriori casi in cui, per soggetti che siano stati arrestati nel corso della manifestazioni stesse, si possano stabilire prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi dove esse si svolgono.

Nello stesso articolo vi sono poi modifiche all'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, in materia di partecipazione italiana a missioni internazionali, nonché la modifica dell'articolo 260 del codice penale, allargando l'ambito di applicazione del reato di introduzione clandestina in luoghi militari e dell'articolo 682 in materia di ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato.

L'articolo 8 modifica l'articolo 625 del codice penale in materia di circostanze aggravanti del furto nonché l'articolo 648 in materia di ricettazione e l'articolo 380 del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza, al fine in particolare di contrastare il cre-

sciente fenomeno dei furti di materiale pregiato che danneggiano infrastrutture energetiche e di comunicazione.

L'articolo 9, infine, modifica l'articolo 640-ter del codice penale in materia di frode informatica e il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al fine di contrastare il fenomeno delle frodi informatiche commesse con sostituzione di identità digitale.

La senatrice LO MORO (*PD*), relatrice per la Commissione affari costituzionali, riferisce sulle parti di competenza, soffermandosi in primo luogo sull'articolo 2 del disegno di legge di conversione, che reca disposizioni in materia di gestioni commissariali di province, introdotte nel provvedimento nel corso dell'esame in sede referente, a seguito della corrispondente soppressione dell'articolo 12 del decreto-legge, di analogo contenuto. Tale introduzione è strettamente connessa alla specificità dell'assetto dell'ordinamento provinciale conseguente, da un lato, ad una profonda riforma effettuata con i decreti-legge 201 del 2011 e 95 del 2012, dall'altro alla caducazione delle relative disposizioni che costituivano le basi portanti di quell'assetto effettuata dalla sentenza della Corte costituzionale 220 del 2012. In particolare, il comma 1 mantiene fermo quanto previsto dal comma 115 dell'articolo 1 della legge 228 del 2012, con l'effetto di ribadire la già vigente proroga delle gestioni commissariali in essere al 31 dicembre 2013, nonché l'applicabilità dell'articolo 141 del Testo unico degli Enti locali (per la nomina di commissari) alle province per le quali tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verificano la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle province, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali. Il medesimo comma dispone, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione, la salvezza dei provvedimenti di scioglimento delle province, dei conseguenti atti di nomina dei commissari, nonché degli atti da questi posti in essere. Il comma 2 sospende l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, che prevedono la riduzione delle dotazioni organiche del Ministero dell'interno. Nel dettaglio, le riduzioni previste dalla norma richiamata si applicheranno dopo il 30 giugno 2014. L'obiettivo della sospensione è quello di collegare i provvedimenti relativi alle dotazioni organiche dell'Amministrazione civile dell'interno a quelli di tipo ordinamentale di riordino delle province, come già stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 95 del 2012 e dell'articolo 1, comma 115, della legge di stabilità per il 2013.

Il Capo I del decreto-legge, composto dagli articoli da 1 a 5, è dedicato al contrasto e alla prevenzione della violenza di genere.

L'articolo 3 introduce misure di prevenzione per condotte di violenza domestica. Il comma 1 introduce una misura di prevenzione, ispirata allo schema già adottato dal legislatore con riguardo al reato di *stalking* (articolo 8 del decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009). Si prevede, infatti, che nei casi in cui alle



forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile all'articolo 581 (percosse, punibili a querela della persona offesa) ovvero all'articolo 582, secondo comma, del codice penale (lesioni personali anch'esse punibili a querela), consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, possa procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. L'articolo precisa che, ai fini dell'applicazione della norma sull'ammonimento, per «violenza domestica» si intendono gli atti non episodici di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. In proposito, valuta positivamente l'introduzione nell'ordinamento del concetto di relazione affettiva quale parametro sul quale costruire le aggravanti. Il comma 2 prevede l'applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 11 del 2009 e stabilisce che il questore possa richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso previsto dall'articolo 218, secondo comma, del codice della strada (si tratta del permesso che il conducente cui è stata sospesa la patente, nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può richiedere, per determinate fasce orarie, e comunque per non oltre tre ore al giorno, per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni previste per l'assistenza alle persone handicappate). Il comma 3 prevede che il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno elabori annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento del Ministro dell'interno sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale. Il comma 4 prevede che in ogni atto del procedimento di ammonimento devono essere omesse le generalità dell'eventuale segnalante, salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata, e che la segnalazione è utilizzabile solo ai fini dell'avvio del procedimento. Il comma 5 stabilisce che le misure a sostegno delle vittime di atti persecutori sono applicate anche nei casi di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli o di violenza sessuale, nonché ai casi di percosse o lesioni personali nell'ambito di violenza domestica. La disposizione precisa che tali misure troveranno applicazione anche nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevano dalla vittima notizie dei suddetti

reati. Il comma 5-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce che quando il questore procede ad ammonimento deve altresì informare l'ammonito circa i servizi disponibili sul territorio, come individuati in esecuzione del Piano di cui si parla all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.

L'articolo 4 novella il testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), introducendovi l'articolo 18-*bis*, che prevede il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari alle vittime straniere di atti di violenza in ambito domestico. In particolare, la nuova disposizione prevede il rilascio di un permesso di soggiorno allo straniero in presenza dei seguenti due presupposti (elencati al comma 1): devono essere riscontrate violenze domestiche o abusi nei confronti di uno straniero nel corso di operazioni di polizia, indagini o procedimenti penali per uno dei seguenti reati: maltrattamenti contro familiari e conviventi, lesioni personali, semplici e aggravate, mutilazioni genitali femminili, sequestro di persona, violenza sessuale, atti persecutori, nonché per uno qualsiasi dei delitti per i quali il codice di procedura penale prevede l'arresto obbligatorio in flagranza. In alternativa alle indagini penali, le violenze domestiche o gli abusi possono anche emergere nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza; da tali operazioni, indagini, procedimenti e interventi assistenziali deve emergere che il tentativo di sottrarsi alla violenza, ovvero la collaborazione alle indagini preliminari o al procedimento penale, espongono l'incolumità della persona offesa straniera ad un concreto ed attuale pericolo.

In presenza di questi due presupposti si apre un procedimento che contempla la proposta o il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente e il provvedimento del questore che rilascia il permesso di soggiorno. Nel caso in cui le violenze o gli abusi emergano nel corso di indagini penali, sarà il pubblico ministero a comunicare al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno, con particolare riferimento alla gravità e attualità del pericolo per l'incolumità personale (comma 2); se, invece, la segnalazione proviene dai servizi sociali o dai centri antiviolenza, la sussistenza dei presupposti sarà valutata dal questore sulla base della relazione redatta dagli stessi servizi, previo parere dell'autorità giudiziaria competente (comma 3).

Il comma 4 dell'articolo 18-*bis* prevede, peraltro, che il permesso sia revocato in caso di condotta dello straniero incompatibile con le finalità del rilascio, ovvero con l'esigenza di consentire alla vittima straniera di sottrarsi alla violenza. Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto il comma 4-*bis* che prevede la possibilità di revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione quale misura sanzionatoria nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di patteggiamento, per uno dei delitti di cui al comma 1 del medesimo articolo. Infine, il comma 5 precisa che le disposizioni sul

permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica si applicano anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari.

In attuazione degli impegni presi con la recente ratifica della Convenzione di Istanbul (legge 77 del 2013) ed in sinergia con le politiche dell'Unione Europea, l'articolo 5 del decreto-legge prevede l'adozione da parte del Ministro delegato per le pari opportunità di un «Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere», anche con il contributo delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza. Tale Piano, adottato previa intesa in Conferenza Unificata, persegue le finalità di prevenzione del fenomeno della violenza alle donne mediante una pluralità di azioni in diversi ambiti: campagne di pubblica informazione e sensibilizzazione degli operatori dei media per una comunicazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e della figura femminile, promozione in ambito scolastico delle corrette relazioni tra i sessi nonché di tematiche anti-violenza e antidiscriminatorie negli stessi libri di testo, potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza e protezione delle vittime di violenza di genere e di *stalking*, formazione specializzata degli operatori, collaborazione tra istituzioni, raccolta ed elaborazione dei dati, configurazione di un sistema di *governance* del fenomeno tra i diversi livelli di governo sul territorio. Il Ministro per le pari opportunità deve inviare annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione del Piano per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2013, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per assunzioni in deroga del personale delle forze dell'ordine.

Il nuovo articolo 5-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede, al comma 1, per il potenziamento delle forme di assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli, un incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di 10 milioni di euro per il 2013, di 7 milioni di euro per il 2014 e di 10 milioni di euro dal 2015. Il Ministro per le pari opportunità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ripartisce ogni anno le risorse tenendo conto di una serie di parametri indicati (programmazione regionale e interventi già operativi; centri antiviolenza e case rifugio già presenti; necessità di riequilibrare la presenza dei centri e delle case in ogni regione, con riserva di un terzo dei fondi alla creazione di nuovi centri e di nuove case per raggiungere l'obiettivo della raccomandazione UE *Expert meeting* sulla violenza contro le donne – Finlandia 8-10 novembre 1999) (comma 2). Il comma 3 individua i soggetti che debbono promuovere i centri antiviolenza e le case rifugio, ai quali è garantito l'anonimato: enti locali, singoli o associati; associazioni e organizzazioni a sostegno delle donne vittime di violenza, con esperienze e competenze specifiche, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato. I centri antiviolenza e le case rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali (comma 4). Al comma 5 sono individuate le finalità che deve promuovere la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case

rifugio. Entro il 30 marzo di ogni anno, le regioni destinatarie delle risorse devono presentare una relazione sulle iniziative adottate nell'anno precedente al Ministro per le pari opportunità che, a sua volta, presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziare (commi 6 e 7).

Il Capo II del decreto-legge in commento, composto dagli articoli da 6 a 9-*bis*, contiene norme in materia di sicurezza per lo sviluppo, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per la prevenzione e il contrasto di fenomeni di particolare allarme sociale.

L'articolo 6 autorizza l'anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, nei limiti delle risorse disponibili e su richiesta del Ministero dell'interno, delle quote di contributi comunitari e statali previste per il periodo 2007-2013, al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo nazionale «Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013» (PON). Lo stesso articolo dispone in merito al reintegro delle somme anticipate dal Fondo di rotazione, prevedendo che, per la quota comunitaria, si provvede con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la quota statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo programma nell'ambito delle procedure previste dalla stessa legge 16 aprile 1987, n. 183. È inoltre introdotta una deroga in materia di trattamento economico in favore delle Forze armate e delle Forze di polizia relativamente all'anno 2013. In particolare, per tale anno non si applica la riduzione, già prevista dall'art. 9, comma 2-*bis*, del decreto legge n. 98 del 2010 (convertito dalla legge n. 122 del 2010), delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale.

L'articolo 6-*bis* è stato introdotto nel corso dell'esame in sede referente. Il comma 1 stabilisce che gli accordi tra il Ministero dell'interno, regioni ed enti locali, previsti dall'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono avere la contribuzione anche di altri soggetti pubblici, sia pur non economici, e di soggetti privati, finalizzata al sostegno strumentale, finanziario e logistico delle attività di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico. Tali accordi territoriali possono prevedere, ai fini del contenimento della spesa, forme di ottimizzazione delle modalità di impiego dei mezzi strumentali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le quali è consentito, in deroga alle disposizioni vigenti in materia contabile e comunque nel rispetto della disciplina sul controllo, l'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, il ricorso alla permuta di materiali o prestazioni, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, rilasciata d'intesa con il Ministero dell'economia e finanze. Il comma 2 dispone, inoltre, che in caso di accordi tra soggetti pubblici, anche non economici, la permuta può prevedere anche la cessione diretta di beni di proprietà pubblica in cambio di prestazioni o finanziamenti volti alla ristrutturazione di altri beni di proprietà pubblica destinati ai presidi

di polizia. Il comma 3 prevede che, per le aree di cui al comma 1, il prefetto può assumere iniziative volte alla semplificazione e all'accelerazione della conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti pubblici interessati alla realizzazione dei progetti di sviluppo territoriale. Ove riguardino beni di proprietà pubblica, gli accordi sono conclusi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 7-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, intende disciplinare lo *status*, l'uso delle armi e la responsabilità civile e penale degli appartenenti ad organi di polizia, anche di paesi dell'Unione europea, che si trovino ad operare sul territorio italiano, in base ad accordi internazionali. A tali soggetti è riconosciuto lo *status* di ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria in base a quanto stabilito dagli accordi stessi. L'uso delle armi di servizio da parte di tali soggetti, oltre a dover essere stato preventivamente autorizzato, è consentito soltanto per legittima difesa. Si rinvia, infine, agli accordi di cooperazione per la disciplina della responsabilità civile e penale degli appartenenti agli organi di polizia stranieri.

L'articolo 9-*bis* modifica i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono possedere per poter essere immessi sul mercato, recependo così una disposizione della direttiva 2013/29/UE del 12 giugno 2013 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia. La nuova direttiva, che per la sua recente approvazione non ha trovato posto tra quelle indicate nella legge di delegazione europea 2013, deve essere recepita entro il 1° luglio 2015, ad eccezione di una disposizione relativa appunto ai requisiti di sicurezza di cui gli Stati membri devono dare attuazione entro il 3 ottobre 2013.

Il Capo III del decreto-legge in commento, composto dagli articoli da 10 a 11-*bis*, contiene norme in materia di protezione civile.

L'articolo 10 novella l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 in materia di protezione civile, recentemente modificato con il decreto-legge n. 59 del 2012. In particolare, l'articolo 1, comma 1, lett. c), del suddetto decreto ha modificato l'articolo 5 in più parti prevedendo alcune rilevanti novità in relazione alla dichiarazione e alla durata dello stato di emergenza. Tra gli interventi effettuati, si evidenziano i seguenti: la delibera che dichiara lo stato di emergenza per le fattispecie da fronteggiare con immediatezza e mezzi straordinari provvede anche ad una prima individuazione delle risorse finanziarie necessarie agli interventi da effettuare, autorizzando la relativa spesa, individuando, nell'ambito dello stanziamento complessivo, quelle risorse finalizzate agli interventi concernenti l'organizzazione e l'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento. Se tali risorse si rivelano insufficienti in corso di intervento, possono essere integrate mediante ulteriori deliberazioni adottate sulla base di apposita relazione motivata presentata dal Capo del Dipartimento della Protezione civile al Presidente del Consiglio dei ministri (lettera a)); è allungata la durata massima dello stato di emergenza, fissata a 90 giorni dal decreto-legge n. 59 del 2012, fino a 180 giorni, prorogabili di ulteriori 180 giorni, anziché i 60 giorni previsti dal

testo previgente (lett. *b*)); è introdotta una differente tipizzazione delle misure che possono essere previste dalle ordinanze di protezione civile in deroga, adottate nelle situazioni di emergenza da fronteggiare con immediatezza e mezzi straordinari (lett. *c*)); è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile il Fondo per le emergenze nazionali, per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di interventi necessari nelle situazioni di emergenza da fronteggiare con immediatezza e mezzi straordinari. Vengono altresì dettate disposizioni specifiche sul finanziamento del Fondo, per il quale viene autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e previsto che, a decorrere dal 2014, la dotazione del Fondo sia determinata annualmente dalla legge di stabilità. Viene inoltre prescritto che sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali.

Nel corso dell'esame in sede referente sono state apportate le seguenti modificazioni: al fine di coordinare le diverse novelle introdotte nel testo dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, è stata modificata la lettera *a*) nella parte in cui prevedeva che l'autorizzazione di spesa (necessaria a garantire le risorse individuate dalla delibera di dichiarazione dello stato di emergenza) operasse nell'ambito dell'apposito stanziamento sul Fondo di protezione civile. Il nuovo testo, alla luce dell'istituzione del Fondo per le emergenze nazionali, prevede che l'autorizzazione venga imputata alle risorse del nuovo Fondo per le emergenze nazionali. Nel contempo, è stato soppresso il riferimento, nell'ambito dello stanziamento complessivo del Fondo di protezione civile (cui il testo vigente fa ancora riferimento) all'individuazione delle risorse finalizzate alle attività previste dalla lettera *a*) del comma 2; un'ulteriore modifica alla lettera *a*) è volta a ripristinare la disponibilità del potere di ordinanza, che era previsto nel testo dell'articolo 5, comma 1, della legge 225 del 1992 e che è stata soppressa dal decreto in esame. Un'ulteriore modifica, anch'essa volta a dare coerenza all'impianto normativo, è quella recata dalla nuova lettera *c-bis*), che aggiunge, al comma 4-*quinqüies* dell'articolo 5 della legge 225 del 1992, il riferimento al nuovo Fondo per le emergenze nazionali, così che anche per esso valga l'obbligo di relazione al Parlamento sulle modalità del suo utilizzo. Il comma 2 dell'articolo 10, alla luce delle disposizioni di carattere finanziario recate dal precedente comma, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il comma 3 dell'articolo in esame novella l'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, emanato in materia di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni in base alla delega contenuta nella legge n. 190 del 2012 (anticorruzione). Con tale novella sono attribuite ai commissari delegati per la protezione civile le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione e di responsabili per la trasparenza. Il comma 4, infine, abroga la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo n. 245 del 2005 (emer-

genza rifiuti in Campania) che aveva istituito un nucleo interforze a disposizione del Dipartimento della protezione civile.

L'articolo 11 reca disposizioni che riguardano il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sotto diversi profili: risorse finanziarie per garantire la funzionalità del Corpo al verificarsi di emergenze di protezione civile e interventi in materia di sicurezza sul lavoro. Nel corso dell'esame parlamentare sono state aggiunte ulteriori disposizioni relative alla destinazione in favore del Corpo di beni confiscati alla mafia e al rapporto di lavoro del personale volontario. Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno uno specifico fondo emergenze, per le anticipazioni delle immediate e indifferibili esigenze delle spese derivanti dalle attività di soccorso pubblico prestate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle situazioni oggetto di dichiarazioni di stato di emergenza *ex* legge n. 225 del 1992. In particolare, è previsto l'utilizzo del Fondo per il pagamento delle somme necessarie per il trattamento economico accessorio spettante al personale del Corpo stesso impegnato nelle menzionate emergenze di protezione civile. La dotazione del Fondo per l'anno 2013 è pari a 15 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2014, sarà determinata annualmente con la legge di bilancio. A seguito dell'approvazione di un emendamento in Commissione è stato aggiunto il comma 4-*bis* che modifica il codice antimafia nella parte relativa alla destinazione dei beni sequestrati. Viene precisato che i beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale anche al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per finalità di soccorso pubblico. Inoltre, al comma 4-*ter*, viene stabilito che qualora il sequestro riguardi mezzi speciali (autocarri, macchine operatrici eccetera.) adatti agli usi propri del soccorso pubblico, questi siano destinati in via prioritaria ai vigili del fuoco. Con riguardo alla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, l'articolo in commento introduce alcune novelle nello stesso decreto legislativo.

L'articolo 11-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce che le risorse stanziare per il 2013 (1 milione di euro) dall'articolo 1, comma 319, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) sono destinate ad attività di progettazione preliminare per la realizzazione di interventi finalizzati alla valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e alla promozione dell'uso delle energie alternative.

Il Capo IV contiene norme in tema di gestioni commissariali delle province e in favore degli enti locali.

L'articolo 12, come già specificato, è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente, e, in via consequenziale, è stato introdotto un articolo aggiuntivo nel disegno di legge di conversione.

L'articolo 12-*bis* integra le disposizioni di cui al comma 381 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), come modificato all'articolo 10, comma 4-*quater*, lett. *b*), n. 2), del decreto-legge n. 35 del 2013, relativo alla fissazione del termine per l'adozione della delibera consiliare sugli equilibri generali di bilancio. Interviene anche in materia di anticipazioni di tesoreria agli enti locali, ampliando fino al 31 di-

cembre 2013 il periodo entro il quale i limiti massimi di tali anticipazioni sono fissati in cinque dodicesimi (anziché tre dodicesimi) delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente.

L'articolo 13 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La relatrice conclude auspicando che le Commissioni riunite, in sede di esame congiunto dei disegni di legge nn. 724 e 764, valutino se le disposizioni in materia di violenza di genere introdotte dal decreto-legge debbano essere oggetto di integrazioni o correzioni.

La senatrice CIRINNÀ (*PD*) si associa all'auspicio della senatrice Lo Moro affinché le Commissioni riunite non rinuncino all'esame dei disegni di legge nn. 724 e 764, in quanto appare di tutta evidenza che l'intervento d'urgenza recato dal decreto-legge in conversione non esaurisce la problematica della violenza di genere.

Il presidente PALMA ritiene che la ristrettezza dei tempi a disposizione delle Commissioni riunite, che dovranno riferire in Assemblea già domani mattina, consigli di rinunciare allo svolgimento di una discussione generale, in modo da fissare il termine per gli emendamenti in tempo utile a consentirne l'esame nella seduta notturna.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) ritiene che le Commissioni riunite potrebbero convenire di rinunciare alla presentazione degli emendamenti e licenziare subito il testo per l'Assemblea.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) deplora il carattere ambiguamente eterogeneo di un decreto-legge che mette insieme disposizioni, peraltro formulate in maniera discutibile, sul contrasto alla violenza di genere con disposizioni dirette a consentire l'uso dell'esercito in Val di Susa, a consentire il rinvio delle elezioni provinciali, a contrastare i furti di rame ai danni della rete elettrica e ferroviaria, o a combattere la frode informatica mediante furto di identità.

In queste circostanze il Gruppo del Movimento 5 Stelle non può certamente rinunciare allo svolgimento di un'attività emendativa.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*) annuncia che la sua parte politica, che condivide molte delle considerazioni testé svolte dal senatore Cappelletti, non parteciperà alla votazione finale in Assemblea, ed esprime vivo rammarico per il fatto che la maggioranza abbia scelto di percorrere una strada che ha favorito la divisione piuttosto che quella che sarebbe stata l'auspicata ricerca della massima unità su una materia delicata come la violenza di genere.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*), nell'esprimere la valutazione complessivamente negativa della Lega Nord, sia nei confronti dell'eterogeneità



del contenuto del provvedimento d'urgenza, sia sul merito degli interventi adottati, annuncia la presentazione di emendamenti.

Dopo un intervento del senatore CRIMI (M5S), in quale deplora la mancanza di un dibattito generale, il presidente PALMA, nel sottolineare che la discussione generale avrà comunque corso in Assemblea, fissa in termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 19.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ANTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

Il presidente PALMA avverte che l'odierna seduta notturna delle Commissioni riunite, già convocata per le ore 20,30, è anticipata alle ore 19, ed avrà comunque inizio al termine dei lavori dell'Assemblea.

Le Commissioni riunite prendono atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

**Plenaria**

**12<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*  
PALMA

*Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1079) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente PALMA comunica che sono stati presentati emendamenti da parte di senatori dei Gruppi della Lega Nord e del Movimento 5 Stelle.

Chiede ai presentatori se insistano per la votazione delle loro proposte.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira tutti gli emendamenti a firma del suo Gruppo, preannunciandone la ripresentazione in Assemblea.

Il senatore CRIMI (*M5S*) annuncia che la sua parte politica non ritira gli emendamenti presentati.

Tuttavia, per protesta contro le condizioni in cui il Senato è costretto a votare un testo che avrebbe bisogno di un ben maggiore approfondimento, annuncia che il suo Gruppo non parteciperà al prosieguo dei lavori della Commissione (*i senatori del Gruppo del Movimento 5 Stelle abbandonano la seduta*).

La senatrice FINOCCHIARO (*PD*) e il senatore BRUNO (*PdL*) dichiarano di fare propri gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati dai colleghi del Movimento 5 Stelle e successivamente li ritirano.

La senatrice CIRINNÀ (*PD*) annuncia il ritiro dell'ordine del giorno G/1079/5/1 e 2, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Il presidente PALMA avverte che si passerà alla votazione per il conferimento del mandato ai relatori.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) nell'annunciare il voto favorevole della sua parte politica deplora però il fatto che il Senato sia costretto a esaminare il disegno di legge di conversione in tempi che non consentono alcun intervento migliorativo.

In queste situazioni ci sarebbe da chiedersi quale sia l'atteggiamento più responsabile, se quello di evitare comunque la decadenza del decreto-legge o quello di rifiutarsi di approvarne la conversione senza alcun approfondimento di merito.

In proposito egli osserva che alla scelta di convertire comunque il provvedimento d'urgenza non è estranea una pressione mediatica che su molti argomenti condiziona in maniera sempre più pesante il dibattito parlamentare.

Il senatore LUMIA (*PD*) nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo si associa però alle considerazioni del senatore Buemi.

Il testo in esame appare criticabile sotto diversi aspetti: il ricorso stesso al decreto-legge in materia penale, l'assoluta disomogeneità delle materie trattate, i limiti di talune scelte normative che avrebbero avuto bisogno di maggiore approfondimento.

Non si può però negare che la conversione del decreto-legge consenta di fare un importante passo avanti nel contrasto a un fenomeno di violenza di genere che appare sempre più preoccupante.

Per il resto egli ritiene che, in conformità alle considerazioni espresse nella seduta di oggi pomeriggio dalla relatrice per la Commissione affari costituzionali, senatrice Lo Moro e dalla senatrice Cirinnà, è opportuno proseguire l'*iter* del disegno di legge n. 724, in ordine al quale le Commissioni riunite avevano già da tempo iniziato un dibattito proficuo e approfondito.

Il senatore BRUNO (*PdL*) esprime il vivo disappunto dei senatori della sua parte politica per il modo in cui si è ritenuto di procedere all'approvazione di una normativa tanto importante.

In primo luogo infatti appare improprio l'uso stesso del decreto-legge in questa materia, senza considerare il fatto che tale strumento d'urgenza è stato utilizzato per garantire la rapida approvazione di disposizioni sulle materie più disparate.

Ma soprattutto appare intollerabile il fatto che la Camera dei deputati abbia ritenuto di potersi appropriare di tutto il tempo disponibile per l'esame del disegno di legge di conversione, con ciò ponendo in essere una violazione di fatto della Costituzione, che prevede che i testi normativi siano discussi e votati in ogni loro parte da entrambi i rami del Parlamento.

Annuncia comunque il voto favorevole del suo Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva quindi il mandato ai relatori Doris Lo Moro e Cardillo a riferire all'Assemblea nei termini emersi nel corso del dibattito e a richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

*La seduta termina alle ore 20,20.*

## **EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1079**

**(al testo del decreto-legge)**

### **G/1079/1/1 e 2**

**ORELLANA, GIARRUSSO, CAMPANELLA, DE PIETRO, CASALETTO, MORRA,  
BLUNDO**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1079 di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province;

premesso che:

la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, la cui ratifica è stata recentemente autorizzata dal Parlamento con la legge n. 77 del 2013, mira a rendere più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza sessuale e psicologica.

considerato che:

l'articolo 31 di summenzionata Convenzione intende assicurare che, in sede di affidamento dei figli e di disciplina dei diritti di visita, l'autorità giudiziaria debba tener conto dei precedenti episodi di violenza domestica commessi dai genitori;

considerato altresì che:

all'interno dell'ordinamento italiano tale specifica previsione è del tutto assente;

impegna il Governo a:

introdurre una modifica all'articolo 155-*bis* del Codice Civile, in particolare prevedendo che, stando quanto stabilito al comma 1, il giudice, nel disporre l'affidamento dei figli, debba prioritariamente tener conto di episodi di violenza e abuso pregressi, rivolti verso il minore, il coniuge, anche divorziato o separato, il *partner* pure se non convivente. Nel caso in cui ci fossero prove certe in tal senso, il giudice dovrà automaticamente

escludere il genitore autore degli atti di violenza dalla potestà genitoriale e dalla custodia dei figli.

sempre ai fini dell'attribuzione della custodia della prole, il giudice dovrà tenere debito conto anche di precedenti condanne o denunce carico di uno dei genitori.

---

### **G/1079/2/1 e 2**

ORELLANA, GIARRUSSO, CAMPANELLA, DE PIETRO, CASALETTO, MORRA, BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1079 di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province;

premesso che:

la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, la cui ratifica è stata recentemente autorizzata dal Parlamento con la legge n. 77 del 2013, mira a rendere più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza sessuale e psicologica;

considerato che:

l'articolo 37 di succitata Convenzione per la prima volta configura come specifico reato l'atto intenzionale di costringere un adulto o un minore a contrarre matrimonio;

l'articolo 32 della già citata Convenzione introduce le conseguenze civili del matrimonio forzato,

considerato altresì che:

all'interno del Codice Penale italiano tale tipologia di crimine è del tutto assente;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di introdurre all'interno dell'ordinamento italiano il reato di «matrimonio forzato», ovvero costringere un adulto o un minore a contrarre matrimonio contro la sua volontà, considerando in particolare l'ipotesi in cui cittadini residenti presso uno stato estero, vengano attirati con l'inganno sul territorio nazionale allo scopo di contrarre matrimonio;

considerare la necessità di modificare l'articolo 122 del codice civile al fine di garantire che i matrimoni contratti con la forza possano es-

sere invalidati, annullati o sciolti, senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo per la vittima.

---

**G/1079/3/1 e 2**

ORELLANA, GIARRUSSO, CAMPANELLA, DE PIETRO, CASALETTO, MORRA, BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1079 di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province;

premesso che:

la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, la cui ratifica è stata recentemente autorizzata dal Parlamento con la legge n. 77 del 2013, mira a rendere più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza sessuale e psicologica;

considerato che:

il quarto comma dell'articolo 122 del codice civile sancisce che un matrimonio non può essere impugnato, qualora ci sia stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore;

possono essere molteplici le ragioni per cui uno dei coniugi si sia trovato nell'impossibilità di impugnare il matrimonio, ovvero di poter cercare soluzioni alternative alla coabitazione nel corso dell'anno successivo alla cessazione della violenza o delle cause che hanno determinato il timore;

considerato pertanto che:

appare del tutto irragionevole ritenere un anno di coabitazione motivazione sufficiente per impedire a uno dei coniugi di impugnare il matrimonio, in particolare nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma del già citato articolo 122 del codice civile;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di abrogare il quarto comma del summenzionato articolo 122 del codice civile.

---

**G/1079/4/1 e 2**

ORELLANA, GIARRUSSO, CAMPANELLA, DE PIETRO, CASALETTO, MORRA, BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1079 di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province;

premesso che:

la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, la cui ratifica è stata recentemente autorizzata dal Parlamento con la legge n. 77 del 2013, mira a rendere più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza sessuale e psicologica;

all'articolo 33 di summenzionata Convenzione viene esplicitamente previsto il reato di violenza psicologica;

considerato che:

il nostro codice penale non prevede una fattispecie specifica per la violenza psicologica ma, all'articolo 610 del codice penale, si limita a sanzionare chi, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualcosa;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di adeguare il contenuto del Codice Penale a quanto disposto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011, introducendo esplicitamente il reato di violenza psicologica, ovvero punendo con la reclusione fino a 3 mesi e con il pagamento di una multa fino a 500 euro, chiunque adotti un comportamento intenzionalmente mirato a compromettere l'integrità psicologica di una persona, con la coercizione o con le minacce.

**G/1079/5/1 e 2**

CIRINNÀ, LUMIA, CAPAGCHIONE, CASSON, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI, FEDELI, Rita GHEDINI, IDEM, DI GIORGI, PARENTE, CANTINI, FAVERO, FERRARA

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1057 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di

genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»

premesso che,

il decreto legge n. 93 è un primo passo importante ma non sufficiente per dare una risposta organica ed articolata al gravissimo fenomeno del femminicidio;

con lo strumento della decretazione d'urgenza non si potevano inserire tutte le norme necessarie ad inquadrare in modo esaustivo gli interventi utili alla prevenzione e alla lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica, come previsto dalla convenzione di Istanbul già ratificata dal parlamento;

considerato che,

è oggi più che mai necessaria una nuova legge organica per la promozione della soggettività femminile e il contrasto al femminicidio, che abbia un approccio integrale e multidisciplinare e che sia formulata anche secondo le più recenti convenzioni internazionali e le raccomandazioni del comitato CEDAW;

è già stato incardinato nelle commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> l'Atto Senato n. 724, un disegno di legge che riconoscendo la gravità del fenomeno del femminicidio nel nostro Paese propone misure specifiche per contrastarlo, risponde alla necessità di contribuire alla risposta globale alle violenze di genere, ed indica interventi in diversi settori al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto al fenomeno della violenza di genere e di promuovere una rappresentazione della donna come soggetto portatore di una propria soggettività e dignità da rispettare

impegna il Governo

a sostenere con ogni iniziativa, anche di tipo economico, l'approvazione degli interventi normativi contenuti nei disegni di legge in materia di contrasto alla violenza di genere attualmente all'esame nelle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> del Senato nei settori cruciali della formazione, dell'informazione, della promozione culturale e della educazione scolastica contro la violenza di genere;

ad attuare, al più tardi entro la data di scadenza del Piano d'azione per il contrasto della violenza sessuale e di genere di cui al decreto ministeriale n novembre 2010, quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, del provvedimento in esame;

a reperire, nell'ambito del disegno di legge di stabilità per il 2014, e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; le risorse necessarie ad assicurare la necessaria continuità del finanziamento del Piano straordinario di cui all'articolo 5 nella sua complessità, e assicurare quindi l'attuazione delle

disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) l), del provvedimento in esame, adempiendo così a quanto disposto dagli articoli 7 e 8 della Convenzione di Istanbul;



a sollecitare, in tutte le sedi opportune bilaterali e multilaterali, la ratifica della Convenzione da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea, affinché la Convenzione di Istanbul possa entrare in vigore e diventare operativa in tutti gli Stati firmatari.

---

## Art. 1.

### 1.1

STEFANI, CALDEROLI, BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 2, capoverso 5-quater), sostituire le parole: «anche senza convivenza» con le seguenti: «non occasionale e stabile».*

---

### 1.2

STEFANI, CALDEROLI, BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

*Dopo il comma 4, inserire, in fine, il seguente comma:*

«1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Nei casi di cui al primo comma, limitatamente all'uso di indumenti o accessori di qualsiasi tipo, compresi quelli di origine etnica e culturale, quali il *burqa* ed il *niqab*, se il fatto è di lieve entità e non risulta commesso in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la pena dell'ammenda da 1.000 a 2.000 euro".

b) al terzo comma le parole: "Per la contravvenzione di cui al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "Per le ipotesi di cui al primo comma".

2. Dopo l'articolo 612-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 612-*ter* – (*Costrizione all'occultamento del volto*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro, chiunque costringa taluno all'occultamento del volto con violenza, minaccia o abuso di autorità o in modo da cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura

o da in generare nella persona un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto.

La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso a danno di minore o di una donna o di persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

3. Nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 24, è aggiunto il seguente:

"Art. 24-*bis*. - 1. Preclude l'acquisto della cittadinanza la condanna in via definitiva per il reato di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale».

---

### 1.3

STEFANI, CALDEROLI, BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente comma:*

«All'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Nei casi di cui al primo comma, limitatamente all'uso di indumenti o accessori di qualsiasi tipo, compresi quelli di origine etnica e-culturale, quali il *burqa* ed il *niqab*, se il fatto è di lieve entità e non risulta commesso in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la pena dell'ammenda da 1.000 a 2.000 euro".

b) al terzo comma le parole: "Per la contravvenzione di cui al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "Per le ipotesi di cui al primo comma"».

---

### 1.4

STEFANI, CALDEROLI, BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente comma:*

«dopo l'articolo 612-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 612-*ter* – (*Costrizione all'occultamento del volto*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la-reclusione da

uno a due anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro, chiunque costringa taluno all'occultamento del volto con violenza, minaccia o abuso di autorità o in modo da cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare nella persona un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto.

La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso a danno di minore o di una donna o di persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"».

---

## 1.5

STEFANI, CALDEROLI, BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

*Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente comma:*

«Nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 24, è aggiunto il seguente:

"Art. 24-bis. - 1. Preclude l'acquisto della cittadinanza la condanna in via definitiva per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale"».

---

## Art. 2.

### 2.1

CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (*Gestioni commissariati delle province*). - 1. Sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni provinciali, adottati, in applicazione dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Sono, altresì, fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai commissari straordinari di cui al comma 1.

3. Le gestioni commissariali di cui al comma 1, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della citata legge n. 228 del 2012 in materia di commissariamento si applicano ai casi di scadenza naturale del mandato o di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengano in una data compresa tra il 10 gennaio e il 30 giugno 2014.

5. Fino al 30 giugno 2014 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

6. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare minori entrate né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

## 2.2

STEFANI, CALDEROLI, BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 3, aggiungere, in fine:*

«Al comma 4-ter, dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: "limiti di reddito previsti dal presente decreto", sono inserite le seguenti: "salvo che per i reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 612-bis del codice penale il cui limite del reddito imponibile previsto dal comma 1, è aumentato di quattro volte».

---

## Art. 4.

### 4.1

STEFANI, CALDEROLI, BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.2**

CALDEROLI, BISINELLA, STEFANI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.3**

STEFANI, CALDEROLI, BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 4, capoverso Art. 18-bis, sopprimere il comma primo.*

---

**4.4**

STEFANI, CALDEROLI, BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, nel comma primo, dopo la parola: «572», inserire le parole: «comma 2».*

---

**4.5**

STEFANI, CALDEROLI, BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1 capoverso articolo 18-bis, comma primo sopprimere la parola: «582» è soppressa;*

---

**4.6**

STEFANI, CALDEROLI, BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso 4 articolo 18-bis, nel comma primo, sopprimere le parole: «o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura-penale».*

---

**4.7**

STEFANI, CALDEROLI, BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso 4 articolo 18-bis, nel comma primo, dopo la parola: «380» inserire le seguenti: «, comma 2, lettera d)».*

---

**4.8**

STEFANI, CALDEROLI, BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso 4 articolo 18-bis, nel primo comma, sostituire le parole: «dell'autorità giudiziaria procedente» con le seguenti: «dell'autorità giudiziaria requirente competente».*

---

**4.9**

STEFANI, CALDEROLI, BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso 18-bis, nel comma primo dopo le parole: «rilascia un permesso di soggiorno» inserire le seguenti parole: «della durata massima di 12 mesi».*

---

**4.10**

STEFANI, CALDEROLI, BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso 4 articolo 18-bis sopprimere il comma secondo.*

---

**4.11**

STEFANI, CALDEROLI, BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso 4 articolo 18-bis, sopprimere il comma terzo.*

---

**4.12**

STEFANI, CALDEROLI, BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, nel comma terzo, sostituire le parole: «dell'autorità giudiziaria competente» con le seguenti: «l'autorità giudiziaria requirente e competente».*

---

**4.13**

STEFANI, CALDEROLI, BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, nel comma 4-bis, sostituire le parole: «possono essere » con le seguenti: «è sempre».*

*E conseguentemente, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e l'esecuzione dell'espulsione avviene sempre ai sensi dell'articolo 14, comma 1».*

---

**4.14**

STEFANI, CALDEROLI, BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, nel comma 4-bis, sostituire la parola: «possono essere » con le seguenti: «è sempre».*

---

**4.15**

STEFANI, CALDEROLI, BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, nel comma 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «è l'esecuzione dell'espulsione avviene sempre ai sensi dell'articolo 14, comma 1».*

---

**4.0.1**

CALDEROLI, BISINELLA, STEFANI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Dopo l'articolo 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

**"Art. 9-bis.**

1. Nei casi di cui all'articolo 9, ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero, apolide o comunitario è preventivamente acquisito il parere del Sindaco del Comune di residenza anagrafica del richiedente.

2. Con il parere di cui al comma 1 il Sindaco attesta:

- a) il requisito della residenza;
- b) la congruità dei redditi del richiedente a garantirne l'autosufficienza economica, in rapporto anche ai carichi familiari;
- c) il grado di integrazione del richiedente nella comunità locale, in attuazione della Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione, ap-



provata con decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007, misurato sul rispetto dei principi dello stato di diritto, dei valori e delle norme della Costituzione italiana, sulla conoscenza della lingua italiana e sul livello di partecipazione alla vita sociale ed economica.

3. Il parere di cui al comma 1 è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione al Sindaco dell'istanza di concessione della cittadinanza"».

---

#### **4.0.2**

CALDEROLI, BISINELLA, STEFANI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui uno dei nubendi sia cittadino straniero è necessaria la presentazione di un documento attestante la legittimità del soggiorno nel territorio italiano"».

---

#### **4.0.3**

CALDEROLI, BISINELLA, STEFANI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)*

1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri", sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 5, comma 5-bis, primo periodo è sostituito dal seguente: « "In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare si presenta ad un ufficio di polizia per di-

chiarare la propria presenza nel territorio nazionale, presentando un documento d'identità valido per l'espatrio. La certificazione rilasciata dagli uffici di polizia costituisce titolo necessario di attestazione della data di inizio del soggiorno";

b) l'articolo 9, comma 4 è sostituito dal seguente: "Il cittadino dell'Unione dimostra, con idonea documentazione, di disporre, per sé e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica"».

---

## Art. 6.

### 6.1

CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 6.2

CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «a quanto stabilito nelle vigenti convenzioni» con le seguenti: «a euro 5,16 pro-capite».*

---

### 6.3

CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «Fondo nazionale di protezione civile» con le seguenti: «Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera d), del presente decreto».*

---

**6.bis.1**

CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, BUCCARELIA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 7.**

**7.1**

CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.2**

SCIBONA, CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Sopprimere il comma 3.*

---

**7.3**

CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 3, sopprimere le parole da: «e dopo le parole» fino alla fine del comma.*

---

**7.4**

SCIBONA, CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Sopprimere il comma 3-bis.*

---

**7.5**

SCIBONA

*Al comma 3-bis, sostituire le parole: «agli immobili», con le seguenti: «ai fabbricati».*

---

**7.6**

SCIBONA

*Al comma 3-bis, dopo le parole: «agli immobili adibiti», inserire la seguente: «unicamente».*

---

**7.7**

SCIBONA

*Al comma 4, sostituire le parole: «agli immobili», con le seguenti: «ai fabbricati».*

---

**7.8**

SCIBONA

*Al comma 4, dopo le parole: «agli immobili adibiti», inserire la seguente: «unicamente».*

---

**7.9**

SCIBONA, CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Sopprimere il comma 4.*

---

**7.10**

STEFANI, CALDEROLI, BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

*Dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "reclusione fino a tre anni", sono sostituite dalle seguenti parole: "reclusione da due a sei anni e della multa da euro 10.000 a euro 100.000".

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"4-ter. La pena è della reclusione da cinque a otto anni e della multa da euro 20.000 a euro 200.000, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, minaccia o violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato"».

---

**7.11**

STEFANI, CALDEROLI, BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

*Dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti commi:*

«4-bis. All'articolo 380 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, quarto comma, delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto e 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, prime comma, numeri 2), 3), 4) e 5);"».

---

**7.0.1**

STEFANI, CALDEROLI, BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Reato di pedofilia e pedopornografia culturale)*

1. Dopo l'articolo 414 del codice penale è inserito il seguente;

"Art. 414-bis. – *(Pedofilia e pedopornografia culturale)*. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e forma di espressione, anche con il mezzo telematico e al solo fine culturale, pubblicamente legittima, diffonde giudizi legittimanti, istiga a commettere o effettua apologia delle condotte previste dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609quinquies, compiute con minorenni, è punito con la reclusione da tre a cinque anni"».

**7.0.2**

STEFANI, CALDEROLI, BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Disposizioni concernenti il reato di furto in abitazione e di rapina)*

1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1032" sono sostituite dalle seguenti parole: "reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000";

b) al terzo comma, le parole "reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti parole: "reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da euro 20.000 a euro 200.000".

2. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065" sono sostituite dalle seguenti parole: "reclusione da otto a dodici anni e della multa da euro 50.000 a euro 150.000";

b) al terzo comma, le parole: "reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098" sono sostituite dalle seguenti parole: "reclusione da dieci a venti anni e della multa da euro 100.000 a euro 250.000"».

---

### 7.0.3

STEFANI, CALDEROLI, BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art.7-bis.**

*(Norme per il contrasto della mendacità, dell'accattonaggio che arrecano disturbo o invasive e delle attività ambulanti non autorizzate)*

Dopo l'articolo 669 del codice penale è inserito il seguente:

1. Articolo 669-bis. – *(Mendacità e esercizio abusivo di attività).* – Chiunque mendica arrecando disturbo o in modo invasivo ovvero esercita attività ambulanti non autorizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto da tre mesi a sei mesi e con l'ammenda da euro tremila a euro seimila.

La pena è dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da euro cinquemila a euro diecimila, se il fatto è compiuto in modo tale da arrecare particolare disagio alle persone, rischio della propria o altrui incolumità, intralciando in qualunque modo la circolazione dei veicoli e dei pedoni ovvero mediante tecniche di condizionamento della personalità o in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà».

---

**7.0.4**

CALDEROLI, BISINELLA, STEFANI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art.7-bis.**

*(Fermo di polizia comunale)*

1. All'articolo 349; comma 4 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "sufficienti elementi per ritenere la falsità", inserire le seguenti: "ovvero opponga resistenza allo svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata all'accertamento dei fatti";

b) le parole: "non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore" sono sostituite con le seguenti: "non oltre le ventiquattro ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le quarantotto ore"».

**7.0.5**

CALDEROLI, BISINELLA, STEFANI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Accesso, in via sperimentale, degli ufficiali e agenti della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'intero di cui all'articolo 9 della legge 1981 «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»)*

1. Gli ufficiali e agenti di polizia municipale dei comuni capoluoghi di provincia possono accedere, in via sperimentale, attraverso la questura locale, per finalità di sicurezza urbana con modalità individuata nel decreto di cui al successivo comma, ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, limitatamente a quelli correlati alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali e agenti di polizia municipale. Detto personale può essere, altresì, abilitato



all'inserimento presso il medesimo Centro dei corrispondenti dati autonomamente acquisiti.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i dati e le informazioni di cui al comma 1 e sono stabilite le modalità per effettuare i collegamenti per il relativo accesso.

3. La durata della sperimentazione non può essere superiore ad un anno dalla data di effettivo avvio in ognuno dei comuni individuati ai sensi del presente articolo. Essa termina comunque il 31 dicembre 2014.

4. Obiettivi della sperimentazione sono verificare l'efficacia dell'accesso diretto in deroga all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981 n. 121.

5. La titolarità dell'attuazione della sperimentazione, in ogni sua fase, è del comune nel cui territorio la sperimentazione stessa si svolge di concerto con gli uffici territoriali del Governo.

6. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati comuni capoluoghi di provincia nei quali è realizzata la sperimentazione.

7. L'individuazione di cui al comma precedente è effettuata tenuto conto:

a) delle istanze di richiesta di attivazione della sperimentazione ricevute dai Comuni capoluoghi di provincia;

b) della disponibilità del comune a partecipare alla sperimentazione;

c) dalle necessità di sicurezza urbana presente sul Comune istante;

d) dagli interventi in materia di sicurezza urbana già realizzati sul territorio dando preferenza ai comuni che hanno attuato il decreto 5 agosto 2008 del Ministro dell'interno e la legge 24 luglio 2008 n. 125 "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";

6. La valutazione tecnica della sperimentazione è compiuta dal Ministero dell'interno sia sulle modalità di svolgimento che sui risultati».

---

### 7.0.6

CALDEROLI, BISINELLA, STEFANI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

#### «Art. 7-bis.

1. È fatto divieto di indossare nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, indumenti o qualunque altro accessorio, ivi inclusi quelli motivati da precetti religiosi o etnico culturali che celano, travisano

ovvero rendono irriconoscibile il viso impedendo l'identificabilità della persona senza giustificato motivo.

2. Fatto salvo il divieto di cui al comma 1 costituiscono giustificato motivo le ipotesi previste o autorizzate da disposizioni legislative o regolamenti, da condizioni di salute esplicitamente certificate o motivi professionali, da ragioni motivate da manifestazioni di carattere sportivo, feste, manifestazioni artistiche o tradizionali, autorizzate dalle autorità di pubblica sicurezza.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'ammenda da 150 a 300 euro.

4. Il tribunale può altresì disporre che l'ammenda sia commutata nell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali e culturali finalizzate al raggiungimento di obiettivi di integrazione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'interno determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali e culturali finalizzate al raggiungimento di obiettivi di integrazione di cui al comma 2.

6. Dopo l'articolo 612-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-*ter*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con una pena pari ad 1 anno di reclusione e 30.000 euro di ammenda, chiunque costringa uno o più individui all'occultamento del volto, con minacce, molestie o in modo tale da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da in genere fondato motivo per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici. La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

---

**7.0.7**

CALDEROLI, BISINELLA, STEFANI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Utilizzo dei sistemi di videosorveglianza da parte degli Enti locali)*

1. Ai fini della prevenzione della criminalità e per la tutela della sicurezza urbana, gli Enti locali possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici e aperti al pubblico.

2. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

3. In presenza di una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria e di polizia giudiziaria e in relazione ad una attività investigativa in corso, è ammessa un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare i quattordici giorni.

4. È ammessa un'ulteriore proroga dei tempi di conservazione, previa approvazione da parte del Consiglio comunale di un appositi regolamento, nel quale siano previste misure idonee ed appropriate per un uso corretto dei dati, delle informazioni e delle immagini con la creazione di un'archivio e l'individuazione dei soggetti legittimati ad accedere alle registrazioni, nel rispetto delle regole sulla tutela della riservatezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

**7.0.8**

CALDEROLI, BISINELLA, STEFANI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

Le spese sostenute dai Comuni per finalità di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità, correlate sia all'acquisto di strumentazioni e dispositivi di video-sorveglianza, sia all'incremento di risorse umane sono

escluse dal computo del saldo finanziario di cui al comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».

---

### 7.0.9

CALDEROLI, BISINELLA, STEFANI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

#### «Art. 7-bis.

1. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, possono concedere l'autorizzazione per la realizzazione di nuovi edifici destinati a funzioni di culto, per la ristrutturazione o il loro cambiamento d'uso, alle confessioni religiose che non abbiano stipulato intesa con lo Stato secondo quanto disposto dall'articolo 8 della Costituzione, solo previa indizione, da parte del Comune territorialmente competente, secondo le disposizioni del relativo statuto, di apposito *referendum* popolare, che si esprima in senso favorevole all'intervento edificativo».

---

### 7.0.10

CALDEROLI, BISINELLA, STEFANI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

#### «Art. 7-bis.

1. Le Regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, possono concedere l'autorizzazione per la realizzazione di aree attrezzate alla sosta delle popolazioni nomadi solo previa indizione, da parte del Comune territorialmente competente, secondo le disposizioni del relativo statuto, di apposito *referendum* popolare, che si esprima in senso favorevole all'intervento».

---

**7-bis.1**

SCIBONA, CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, BUCCARELLA,  
CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7-bis.2**

SCIBONA

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e dai medesimi accordi».*

---

**7-bis.3**

SCIBONA

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «Fatte salve» fino a: «ratificati dall'Italia.».*

---

**7-bis.4**

SCIBONA

*Al comma 3, sopprimere le parole da: «Fatte salve» fino a: «ratificati dall'Italia.».*

---

**Art. 8.****8.1**

CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI,  
GIARRUSSO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**8.2**

CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole: «ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis)».*

---

**8.3**

CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**8.4**

STEFANI, CALDEROLI, BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. L'articolo 625 del codice penale è sostituito dal seguente:*

*Articolo 625. – Furto aggravato. – Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri è punito con la reclusione da due a sette anni con la multa da euro 1000 a euro 3000 euro, se:*

- 1) il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;*
- 2) il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;*
- 3) il fatto è commesso con destrezza;*
- 4) il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;*
- 5) il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;*
- 6) il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;*

7) il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;

8) il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria;

9) il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

10) il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.

Se concorrono due o più delle circostanze previste dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 2500 a euro 5000».

---

## 8.5

STEFANI, CALDEROLI, BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 278, comma 1, del codice di procedura penale è aggiunto infine il seguente periodo: "Della recidiva si tiene conto nel caso previsto dall'articolo 99, comma quarto, del codice penale, se ricorrono congiuntamente le circostanze indicate nel comma 2, numeri 1) e 2) dello stesso articolo».

---

## 8.6

STEFANI, CALDEROLI, BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

*Dopo il comma 2, inserire, in fine, il seguente:*

«2-bis. All'articolo 278, comma 1, del codice di procedura penale le parole: "della recidiva" sono soppresse.».

---

**Art. 9.**

**9.1**

CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI,  
GIARRUSSO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**9.2**

CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI,  
GIARRUSSO

*Al comma 1, lettera a) capoverso, sopprimere le parole: «in danno di uno o più soggetti».*

---

**Art. 9-bis.**

**9-bis.1**

CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI,  
GIARRUSSO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 10.**

**10.1**

STEFANI, CALDEROLI, BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI,  
CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO,  
STUCCHI, VOLPI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «180 giorni» ovunque ricorrono, con le seguenti: «365 giorni».*

---



**10.2**

CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Sopprimere il comma 3.*

---

**10.3**

CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Sopprimere il comma 4.*

---

**Art. 10-bis.****10-bis.1**

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO, CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MARTELLI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 30 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. Il Ministro dell'interno con proprio decreto determina le caratteristiche delle cdivise degli appartenenti alle forze di polizia, con particolare riferimento a quelle impegnate nelle operazioni di ordine pubblico, prevedendo espressamente l'obbligo di utilizzo dei codici identificativi, chiaramente visibili, nonché i criteri generali concernenti le modalità d'uso".».

---

**Art. 11-bis.****11-bis.1**

CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «sentiti l'ANCI» fino alla fine del comma, con le seguenti: «e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che indicano i comuni con maggiore rischio idrogeologico».*

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Giovedì 10 ottobre 2013

**Plenaria****57<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Vice Presidente*  
FAZZONE*Interviene il vice ministro dell'interno Bubbico.**La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(1079) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

La relatrice LO MORO (*PD*) ricorda che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 93 del 14 agosto 2013 è assegnato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento per la valutazione circa la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, di cui all'articolo 77 della Costituzione. Precisa, inoltre, che l'esame ha ad oggetto il testo del decreto-legge così come è stato emanato dal Governo. Si riserva, pertanto, di compiere un'analisi più approfondita e di svolgere un'illustrazione diffusa anche delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati durante l'esame in sede referente, limitatamente alle parti di competenza della Commissione affari costituzionali.

Il provvedimento è composto da 13 articoli divisi in quattro capi, dedicati, rispettivamente, alla prevenzione e contrasto della violenza di genere (articoli 1-5), alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di allarme sociale (articoli 6-9), alla protezione civile (articoli 10 e 11), nonché alla gestione com-

missariale delle province (art. 12), capo in cui è compreso l'articolo sull'entrata in vigore (art. 13).

Si tratta di questione di assoluto rilievo, che richiedono interventi normativi tempestivi ed efficaci.

In particolare, l'articolo 1 interviene sul codice penale, modificando la disciplina dei maltrattamenti in famiglia, della violenza sessuale e degli atti persecutori. L'articolo 2 prevede una serie di interventi di adeguamento del codice di procedura penale alle esigenze di maggiore protezione delle vittime di *stalking* e maltrattamenti in famiglia. L'articolo 3 dà attuazione alla Convenzione di Istanbul, introducendo una misura di prevenzione – l'ammonizione del questore – per condotte di violenza domestica, sulla falsariga di quanto già previsto dal legislatore per il reato di *stalking*. La relazione annuale al Parlamento sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale dovrà contenere, in un'autonoma sezione, un'analisi criminologica della violenza di genere. Le misure già previste a sostegno delle vittime di atti persecutori dovranno essere applicate anche nei casi di maltrattamenti in famiglia o di violenza sessuale.

L'articolo 4 tutela gli stranieri vittime di violenza domestica, cui potrà essere rilasciato un permesso di soggiorno, proprio per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. L'articolo 5 attribuisce al Ministro per le pari opportunità l'elaborazione del Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere, in sinergia con la programmazione comunitaria 2014-2020. L'articolo 6 contiene differenti disposizioni di carattere finanziario relative al comparto sicurezza e ordine pubblico.

L'articolo 7 reca una serie di disposizioni in materia di sicurezza dei cittadini. In primo luogo, è prorogata al 30 giugno 2016 l'efficacia della disciplina sull'arresto in flagranza differita e sull'applicazione delle misure coercitive nei confronti degli imputati di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Tale disciplina aveva cessato di avere efficacia il 30 giugno 2013. Sono, inoltre, introdotte nuove aggravanti speciali del delitto di rapina. Nel medesimo articolo 7 sono contenute norme che destinano le Forze armate impegnate nel controllo del territorio anche a compiti diversi da quello di perlustrazione e pattuglia. Infine, è introdotto il reato contravvenzionale di accesso vietato per ragioni di sicurezza pubblica in immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

L'articolo 8 interviene sul codice penale e sul codice di procedura penale per inasprire la repressione del reato di furto di materiali da impianti e infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici.

L'articolo 9 detta una serie di disposizioni volte a contrastare il cosiddetto furto di identità.

L'articolo 10 novella l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, che contiene le norme concernenti lo stato di emergenza e il potere di ordinanza ad esso connesso, recentemente riformato con il decreto-legge n. 59 del 2012.

L'articolo 11 reca disposizioni che riguardano il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per diversi profili: da un lato, in materia di risorse finanziarie per garantire la funzionalità del Corpo al verificarsi di emergenze di protezione civile (co. 1-4) e, dall'altro, interventi in materia di sicurezza sul lavoro (co. 5).

L'articolo 12 dispone, tra l'altro, la salvezza, rispettivamente, degli atti di nomina dei commissari delle province e degli atti da questi posti in essere, adottati sulla base del comma 20 dell'art. 23 del decreto-legge 201/2011: quella disposizione, che fu dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 220 del 2013, prevedeva l'applicazione, sino al 31 marzo 2013, agli organi provinciali venuti a scadenza successivamente alla sua entrata in vigore e a tutti quelli da rinnovare entro il 31 dicembre 2012, della disposizione del Testo unico per gli enti locali in tema di commissariamento.

Riconosce che il decreto-legge all'esame contiene disposizioni tra loro eterogenee, benché tutte provviste dei requisiti di necessità ed urgenza. In proposito, ricorda che la questione della omogeneità dei provvedimenti d'urgenza adottati dal Governo è stata oggetto di riflessione da parte della Commissione, in particolare in occasione delle comunicazioni del Ministro per i rapporti con il Parlamento. In quell'occasione fu espresso l'auspicio che il Governo, in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale e con i moniti del Capo dello Stato, emanasse decreti-legge su materie omogenee, eventualmente optando per l'adozione contestuale di più decreti.

Nel ribadire l'esigenza che, in futuro, possa essere dato seguito a tali orientamenti, propone alla Commissione di pronunciarsi favorevolmente sulla sussistenza dei requisiti costituzionali, in ragione dell'importanza delle norme ivi contenute e dell'approssimarsi del termine costituzionalmente previsto per la conversione.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritiene che il provvedimento presenti notevoli criticità quanto alla sussistenza dei requisiti costituzionali, in ragione della evidente eterogeneità delle disposizioni ivi previste, pur dichiarandosi consapevole del rilievo di molte misure contenute nel decreto e della necessità che il Parlamento concluda l'*iter* di conversione in tempo utile per evitarne la decadenza.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*), nel ribadire quanto affermato in occasione delle comunicazioni del ministro Franceschini, reputa inaccettabili le modalità attraverso cui il Governo esercita la sua attività normativa, abusando dello strumento della decretazione d'urgenza. Il carattere estremamente eterogeneo dei decreti-legge, oltre ad eludere alcune inequivoche pronunce della Corte costituzionale in materia, è sintomo di una patologia nei rapporti tra Governo e Parlamento. In particolare, quest'ultimo, costretto a convertire un numero significativo di decreti-legge su materie non omogenee, non riesce a esercitare in modo pieno e consapevole la funzione legislativa subendo una indebita prevaricazione da parte del potere esecutivo.

Si esprime, pertanto, in senso negativo sulla sussistenza dei requisiti costituzionali.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) critica fortemente il *modus operandi* del Governo, giudicato irrispettoso nei confronti della prerogative del Parlamento. Osserva che il decreto-legge all'esame presenta caratteri insostenibili di eterogeneità, in tal modo ponendosi in evidente contrasto con la Costituzione. Inoltre, ritiene che alcune delle disposizioni contenute nel provvedimento siano incostituzionali anche sotto altri profili, in particolare in riferimento al corretto riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni.

Esprime, infine, la sua personale indignazione di donna nel constatare che disposizioni volte a contrastare la violenza di genere non siano contenute in un provvedimento ad esse specificamente dedicato, ma in un decreto che, al suo interno, reca norme di tutt'altra natura e su materie completamente diverse.

Annuncia che i senatori del suo Gruppo, al momento del voto, usciranno dall'aula della Commissione.

Il senatore CRIMI (*M5S*), nel condividere i rilievi del senatore Campanella, denuncia un evidente eterogeneità dei contenuti del decreto e l'assenza dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza di molte delle disposizioni ivi previste.

Annuncia che i senatori del suo Gruppo, al momento del voto, si allontaneranno dall'aula della Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 24**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,25*

## Plenaria

### 58<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente  
FINOCCHIARO

*Interviene il vice ministro dell'interno Bubbico.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(1079) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole, proposto dalla relatrice, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Giovedì 10 ottobre 2013

**Plenaria****88<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni**

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) prendendo la parola sull'emendamento 2.306 dichiara di accettare la riformulazione proposta dal Governo nel corso della seduta antimeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI propone dunque di esprimere un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento del previo concerto con i ministeri interessati e all'emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'economia.

Il senatore SANTINI (*PD*) chiede il riesame del parere già espresso sulla proposta 2.40 (testo 2), anche in considerazione della Relazione tecnica pervenuta.

Il PRESIDENTE considera possibile pervenire ad un parere non ostativo purché si consideri la necessità, sotto forma di condizione, di mantenere ferma la dotazione di personale effettivo.

Il rappresentante del GOVERNO conferma il parere di nulla osta espresso nella Relazione Tecnica.

Il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulle proposte 4.48 (testo 2) e 4.133.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) dichiara di aver ritirato l'emendamento 4.102.

Il sottosegretario GIORGETTI ritiene che l'emendamento 4.76 debba essere riformulato per garantirne la compatibilità finanziaria e dà lettura di una corretta riformulazione del testo.

Il PRESIDENTE ritiene che analogamente la proposta 4.78 possa ricevere un parere di nulla osta prevedendo la corrispondenza tra copertura dei maggiori costi e riduzione corrispondente del fondo di riferimento.

I senatori COMAROLI (*LN-Aut*) e Luigi MARINO (*SCpI*) si pronunciano in senso contrario all'emendamento 6.4 (testo 2) evidenziando l'assenza di compiute informazioni sull'aumento della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La senatrice BERTOROTTA (*M5S*) preannuncia il parere contrario del proprio Gruppo sulla proposta emendativa.

Il PRESIDENTE evidenzia come l'intervento si collochi a valle di quanto già disposto dal decreto cosiddetto «Fare». Si potrebbe pertanto esprimere un parere di semplice contrarietà.

Indica, quindi, la necessità di una sospensione dei lavori in relazione all'imminente avvio della fase di votazioni in Assemblea.

*La seduta, sospesa alle 9,55, riprende alle ore 14,40.*

Il relatore MANDELLI (*PdL*) comunica che sono pervenuti dall'Assemblea gli ulteriori emendamenti 4.950, 10.9 (testo 3) e 4.0.650 (testo 2).

Il PRESIDENTE segnala che è pervenuta una Relazione tecnica positivamente verificata a proposito dell'emendamento 9.0.3, su cui la Commissione aveva espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Dalle informazioni così pervenute è dato comprendere che si tratti di un emendamento che genera risparmi considerevoli per la finanza pubblica.



Il sottosegretario LEGNINI dà il parere contrario del Governo sulla proposta 8.1, in relazione all'incremento delle assunzioni ad essa conseguenti e alla insufficiente copertura.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) e la senatrice BONFRISCO (*PdL*) esprimono rammarico per il giudizio negativo del Governo e segnalano l'opportunità di un approfondimento per garantire maggiore flessibilità al *turn over* per le forze dell'ordine, anche con una formulazione diversa da quella oggi incorporata nell'emendamento 8.1.

Il rappresentante del GOVERNO si dichiara senz'altro disponibile ad affrontare il tema, fermo restando che la formulazione attuale non appare adeguata.

Il PRESIDENTE fa notare che l'emendamento ha una copertura difforme rispetto a quanto previsto dalla legge di contabilità.

Il senatore SCAVONE (*GAL*) ribadisce le ragioni a sostegno dell'emendamento 9.0.1.

Il sottosegretario LEGNINI evidenzia i profili di costo sottesi ai capoversi 12-*bis* e 12-*quinquies*.

Il senatore SANGALLI (*PD*) osserva, inoltre, che il capoverso 12-*quater* comporterebbe un'inopportuna complicazione burocratica.

Il PRESIDENTE evidenzia come la proposta 3.0.500 possa rivelarsi positiva nei suoi effetti, purché si specifichi che si tratta di revisioni con riduzione del prezzo. Tale precisazione dovrebbe costituire condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La riformulazione dell'emendamento 4.500 in un testo 3, invece, appare eliminare gli aspetti onerosi e propone pertanto la espressione di un parere di semplice contrarietà.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) illustra gli aspetti finanziari dell'emendamento 8.22 (testo 3), che ha lo scopo di incoraggiare l'impegno nel volontariato evitando di mettere a carico dei volontari le visite mediche di prassi. Dal punto di vista finanziario non reca nuovi oneri perché i costi sono messi a carico dello stesso fondo per il volontariato.

Il PRESIDENTE, verificato che si tratta di uno stanziamento a tetto di spesa, propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Quanto invece alla proposta 4.550, anche alla luce del riferimento normativo in essa contenuto, propone l'espressione di un parere di nulla osta. Comunica che è pervenuta una Relazione tecnica sulla proposta 7.500, sulla quale pertanto può del pari esprimersi un nulla osta così come sul subemendamento 4.0.1000/100.

Rispetto all'emendamento 4.0.500 sottolinea che esso non può essere adeguatamente valutato in assenza di una relazione tecnica. Quanto alla proposta 10.900 (testo 2), propone che sia garantito un controllo delle Commissioni parlamentari sui decreti di riordino, sia per i profili di merito che per quelli finanziari; questa prescrizione dovrebbe costituire condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il rappresentante del GOVERNO subordina un proprio favorevole parere sull'emendamento 2.800 all'aggiunta di una clausola che imponga il rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli all'assunzione di personale. Esprime invece avviso contrario sulla proposta 3.900 e sulla successiva 4.0.700.

Il senatore MILO (*PdL*) esprime la propria contrarietà sull'emendamento da ultimo menzionato, ascrivendovi profili di rilevante onerosità.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta una Relazione tecnica positivamente verificata sull'emendamento, priva però di qualsiasi puntuale indicazione sul personale coinvolto e sulle differenze retributive e sugli altri possibili profili di costo. Ritiene non accettabile che venga indirizzata alla Commissione bilancio una asseverazione così generica.

Il senatore SANTINI (*PD*) conviene sulla necessità che le relazioni tecniche abbiano un carattere più articolato e rigoroso.

Il PRESIDENTE propone, quindi, l'espressione di un parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con la sola eccezione del comma 12, che è la formulazione dell'emendamento 4.0.700 (testo 2) sul quale ritiene di esprimere un parere di semplice contrarietà. Considera invece necessario esprimere un parere di contrarietà sull'emendamento 4.0.900 per assenza di Relazione tecnica.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) prende la parola sull'emendamento 8.0.900, considerandolo palesemente oneroso e pertanto enuncia un orientamento di forte contrarietà del proprio Gruppo.

La senatrice LEZZI (*M5S*) conviene circa l'estrema inopportunità dell'intervento dal punto di vista finanziario, sia per gli evidenti costi, sia per l'indeterminatezza degli effetti.

Il PRESIDENTE rileva la carenza di informazioni nella Relazione tecnica di cui l'emendamento è corredato e ritiene inevitabile l'espressione di un parere di contrarietà.

Il senatore SANTINI (*PD*) prende la parola a proposito dell'emendamento 4.0.650 sottolineando che i lavoratori licenziati da basi militari al-

leate hanno un diritto all'assunzione nell'amministrazione italiana derivante da una precedente legge.

Il PRESIDENTE rileva come l'assunzione di personale abbia carattere disorganico, e sia coperta su fondi indisponibili, in violazione della legge di contabilità. Analogamente propone un parere di contrarietà sull'emendamento 4.950.

Il senatore SCAVONE (*GAL*) dichiara di aver ritirato la proposta 9.0.1.

Il senatore SANTINI (*PD*) chiede l'orientamento del Governo sull'emendamento 5.0.100, in relazione a possibili riformulazioni.

Il sottosegretario LEGNINI esprime disponibilità, purché i profili di costo siano limitati all'anno 2013 e non si proiettino sugli anni finanziari futuri.

Il PRESIDENTE osserva che l'attuale formulazione dell'emendamento realizza una copertura sul bilancio, vietata dalla legge di contabilità, propone altresì di ribadire un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 10.9 (testo 3), mentre appare onerosa la proposta 4.950.

Il relatore MANDELLI (*PdL*), all'esito del dibattito intervenuto, propone l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 5.1000 e relativi subemendamenti, 8.1, 11.5500 e relativi subemendamenti, 4.0.500, 2.68 (testo 2), 3.900, 4.0.700 (ad eccezione del comma 12), 4.0.900, 8.0.900, 4.0.650, 4.0.650 (testo 2), 1.302 (testo 2) e 4.950.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 2.71 (testo 2), 4.48 (testo 2), 4.133, 6.4 (testo 2) e 6.10 (testo 2), 10.9 (testo 3), 4.500 (testo 3), 8.22 (testo 3), 4.0.700 (testo 2).

Il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.306 all'introduzione della seguente modifica: al comma 11-*bis*, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ed il Ministro del dicastero titolare della rilevazione oggetto del trasferimento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i flussi informativi di cui al periodo precedente, i tempi e le modalità del loro passaggio nell'ambito del sistema informativo del conto annuale nonché le correlate risorse".

Il parere di nulla osta sull'emendamento 4.76 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "All'articolo 4, comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo. 'Sono fatte salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 24-*bis* e 24-*ter* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modificazioni e integrazioni'". Conseguentemente, dopo il comma 9, inserire il seguente: "9-*bis*. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dopo il comma 24-*bis* è aggiunto il seguente: '24-*ter*. Esclusivamente per le finalità di cui ai commi 24-*bis* e 24-*ter*, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, gli enti territoriali di cui al comma 24-*bis* calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni. A tal fine, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è effettuata tenendo conto di dati omogenei'".

Il parere di nulla osta è altresì condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulla proposta 4.78 alla sostituzione delle parole: "secondo le procedure" con le seguenti: "mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui".

In relazione all'emendamento 2.800, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a inserire, dopo le parole: "di riforma delle province", le seguenti: "nel rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa di personale".

Il parere sulla proposta 10.900 (testo 2) è di nulla osta condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, ad aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I provvedimenti di riordino, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti, per il parere, alle commissioni competenti anche per i profili finanziari".

Sull'emendamento 3.0.500 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a inserire, dopo la parola: "revisione", le seguenti: "con riduzione del prezzo".

Sull'emendamento 2.40 (testo 2) il precedente parere di contrarietà deve intendersi revocato a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che in premessa siano inserite le seguenti parole: "Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione". Infine, a revoca del parere precedentemente espresso, esprime parere di nulla osta sulla proposta 9.0.3.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.».

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**Plenaria****89<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*indi del Vice Presidente*

SANGALLI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1079) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in premessa, che il provvedimento non è accompagnato dalla relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8 della legge di contabilità. Si tratta di misure che intervengono sull'assetto ordinamentale vigente. Per le norme che prevedono nuovi impegni di spesa, la relativa copertura è assicurata nell'ambito degli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate attraverso una selettiva revisione degli impegni di spesa che non dovrebbero pregiudicare i livelli di funzionalità di apparati destinati a garantire le funzioni statali. Rinvia, infine, alla Nota di lettura numero 17 del Servizio del bilancio, proponendo l'espressione di un parere di nulla osta.

Il presidente AZZOLLINI chiede se vi siano interventi in discussione generale.

La senatrice BULGARELLI (M5S) ritiene che il parere non possa essere espresso in termini così rapidi e senza un'approfondita discussione, dato che molte norme del provvedimento trovano copertura su fondi rotativi. Chiede, pertanto, che la Commissione sia riconvocata per un'adeguata istruttoria.

Il PRESIDENTE, pur ritenendo che non vi siano i profili problematici richiamati dalla senatrice Bulgarelli e considerato che il provvedimento è in scadenza, propone, tuttavia, di sospendere la seduta in considerazione dell'inizio dei lavori dell'Aula per riprendere al termine dei medesimi.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 16,15, riprende alle ore 19,10.*

Il presidente SANGALLI (PD) ricorda che la relatrice aveva illustrato il provvedimento proponendo l'espressione di un parere di nulla osta. Dichiarata pertanto aperta la discussione generale.

Interviene la senatrice BULGARELLI (M5S) anzitutto per chiedere la presenza del rappresentante del Governo il quale dovrebbe innanzitutto spiegare quali siano le coperture per gli anni successivi al 2013 e per rispondere alle obiezioni critiche sollevate nella nota del Servizio del bilancio. Chiede inoltre di acquisire la relazione tecnica di passaggio ai sensi dell'articolo 17 comma 8 della legge di contabilità.

La senatrice LEZZI (M5S) sottolinea l'impossibilità di poter esprimere un parere di solo nulla osta dato che la nota tecnica del servizio del bilancio avanza molti dubbi sulla correttezza delle coperture finanziarie del provvedimento.

Il senatore CERONI (PdL) ritiene a sua volta indispensabile la presenza del rappresentante del Governo che dovrebbe chiarire quale sia la situazione delle provincie in questo momento dato che la Camera ha abrogato la normativa transitoria.

Il senatore SPOSETTI (PD) sottolinea a sua volta la necessità di acquisire chiarimenti da parte del Governo sulle questioni sollevate.

Il presidente SANGALLI (PD), preso atto delle richieste pervenute dai senatori rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata domani, 11 ottobre 2013, alle ore 9, con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 19.25.*

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Giovedì 10 ottobre 2013

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 8**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**CARRARO**

*Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,55*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA NELL'AMBITO DELL'ESAME DEGLI ATTI COMUNITARI SOTTOPOSTI A PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ N. COM (2013) 520 DEFINITIVO (CRISI ENTI CREDITIZI) E N. COM (2013) 615 DEFINITIVO (FONDI COMUNI MONETARI)*

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

Giovedì 10 ottobre 2013

### Plenaria

**39<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
MARCUCCI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il ministro per gli affari regionali e le autonomie Delrio.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendoci obiezioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte altresì che della procedura informativa sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro per gli affari regionali con delega allo sport sugli indirizzi programmatici**

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al ministro Delrio, che interviene per la prima volta ai lavori della Commissione al fine di esporre le linee programmatiche relative allo sport.



Il ministro DELRIO afferma in premessa che occorre diffondere l'importanza dello sport come elemento culturale, di coesione sociale e di integrazione, contrastando la tendenza a considerarlo ancora un elemento residuale, tanto più che all'interno delle comunità di riferimento esso è invece vissuto assai intensamente anche grazie al ruolo delle associazioni sportive. Nel richiamare le dichiarazioni programmatiche a suo tempo rese dall'allora ministro Josefa Idem, la quale ha correttamente individuato le debolezze e i punti di forza del sistema italiano, fa presente che svilupperà i temi già presentati alla Commissione, soffermandosi in particolare su alcuni di essi.

Con riferimento alla *governance* dello sport, ritiene essenziale promuovere un coordinamento tra tutti i soggetti interessati, fra cui le Regioni, gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e gli enti di promozione sportiva, in un'ottica di interdisciplinarietà. In proposito comunica fra circa dieci giorni incontrerà le ministre Kyenge, Carrozza e Lorenzin onde elaborare un unico progetto di alfabetizzazione e di educazione motoria nelle scuole. Occorre infatti a suo giudizio coinvolgere tutti gli attori in quanto lo sport è rilevante anche per la prevenzione della sedentarietà e dell'obesità, per l'inclusione sociale e nei percorsi formativi scolastici. In merito rammenta che analoghi progetti di alfabetizzazione motoria sono stati realizzati negli anni scorsi a partire dalle prime classi della scuola primaria con notevoli risultati. Riferisce pertanto che circa 7 milioni di euro saranno interamente destinati a tali progetti, a cui auspica possano aggiungersi le risorse di altri Ministeri. Con particolare riferimento all'educazione motoria, segnala che si tratta di un progetto per sfruttare l'impiantistica sportiva dell'associazionismo e utilizzare le strutture nelle ore pomeridiane, unitamente alla collaborazione del CONI e delle associazioni sportive. Riepiloga indi alcuni dati relativi agli ultimi progetti realizzati, che hanno registrato un incremento degli stanziamenti e della partecipazione al punto che sono passati da circa 1.000 a 3.400 i plessi scolastici coinvolti e da circa 9.000 a 24.000 le classi per un totale di mezzo milione di studenti. Nel ribadire l'esigenza di incrementare il livello di concertazione con il CONI, rileva come ciò tenti di supplire alla mancanza di un piano definito sull'introduzione dell'educazione motoria nelle scuole.

Pone indi l'accento sul tema dell'impiantistica sportiva cui è evidentemente legata la massima diffusione della pratica motoria. Rammenta al riguardo che il Presidente del Consiglio, in occasione della fiducia iniziale, ha per la prima volta citato lo sport e il potenziamento dell'impiantistica sportiva come obiettivi dell'azione di Governo. Comunica altresì che sta proseguendo l'attività istruttoria per l'erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, di cui al decreto-legge n. 83 del 2012, che ammonta a 23 milioni di euro, rispetto al quale sono state inoltrate circa 10.000 domande a dimostrazione dell'enorme bisogno di impianti. Dopo aver sottolineato l'esigenza di un piano che punti alla riqualificazione e alla qualità delle strutture, riferisce

di aver chiesto al ministro Trigilia di valutare la possibilità che detti progetti già cantierabili possano essere sostenuti attraverso le risorse europee.

Ritiene peraltro maturi i tempi per una legge sull'impiantistica sportiva, rivolta tanto agli stadi quanto alle altre strutture in generale. Relativamente a ciò ricorda che è stato presentato un progetto di legge presso la Camera dei deputati a cui il Governo vorrebbe affiancare una propria proposta, nell'ottica di assicurare maggiore sicurezza e modernità all'impiantistica sportiva. Comunica poi di non aver potuto partecipare alla Conferenza dei ministri dello sport dell'Unione europea, in quanto concomitante col voto di fiducia della settimana scorsa, nella quale si è discusso dell'impatto economico dello sport. Sottolinea altresì l'importanza di assicurare il rispetto dell'ambiente e la rigenerazione dei tessuti urbani, nonché di utilizzare le sinergie tra pubblico e privato per supplire alla carenza di risorse. Menziona peraltro la propria esperienza di amministrazione locale, durante la quale il Comune ha garantito una compartecipazione degli investimenti sull'impiantistica da parte di società dilettantistiche favorendo nuove strutture.

Giudica altresì essenziale la piena ripresa dell'attività dell'Istituto per il credito sportivo, su cui comunica di aver ultimato il percorso già intrapreso dall'ex ministro Josefa Idem, al punto che l'Istituto dovrebbe essere di nuovo pienamente funzionante tra novembre e dicembre, onde consentire la ripresa degli investimenti specialmente al Sud.

Richiama poi l'attenzione alla dimensione europea dello sport, tenuto conto che nel 2014 inizierà il semestre italiano di presidenza dell'Unione e occorrerà mettere a punto un'agenda efficace per intensificare la presenza italiana negli organismi in cui hanno luogo i processi decisionali relativi allo sport. Segnala peraltro che in Europa è assai sentita l'esigenza di rafforzare la tutela dell'integrità dello sport, contrastando il *doping*, la manipolazione dei risultati e la corruzione. Per far ciò, reputa necessaria la collaborazione tra istituzioni, e assicura che sarà proseguita l'azione italiana sui gruppi di monitoraggio per l'attuazione della Convenzione UNESCO contro il *doping*, così come la partecipazione al gruppo di lavoro incaricato della stesura della nuova Convenzione contro la manipolazione dei risultati sportivi. Ciò per radicare l'idea in base alla quale ottenere risultati con mezzi leali rappresenta il cuore dello sport e non un effetto secondario.

Afferma inoltre che proseguiranno misure per garantire l'accesso allo sport da parte di tutti, anche da parte dei diversamente abili. In merito comunica che è stato ripristinato il finanziamento del Comitato italiano paralimpico, anche se il tema della diffusione dello sport va oltre le risorse in quanto è legato anche all'impiantistica.

Si sofferma infine sui temi della violenza, dell'intolleranza e del razzismo, richiamando la posizione dell'Europa in proposito: reputa infatti giusta la risposta dura alle manifestazioni di intolleranza, tenuto conto che la pratica sportiva non risente negativamente della mancanza del tifo organizzato, ferma restando evidentemente la capacità di distinguere tra episodi violenti e fisiologica rivalità. Ritiene pertanto utile un doppio

binario costituito, da un lato, dal controllo stringente su alcune frange di tifo organizzato e, dall'altro, da controlli attenuati per gli utenti innocui, in un'ottica di differenziazione delle politiche come accade negli altri Paesi europei. In conclusione, ribadisce l'intenzione di lavorare in sinergia con gli enti locali, le associazioni e il CONI, contando altresì sulla collaborazione del Parlamento al fine di far compiere un salto di qualità allo sport.

Seguono quesiti posti dai senatori.

Il senatore MAZZONI (*PdL*) chiede quali siano i tempi per la concessione dei finanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, di cui domanda altresì se sia possibile incrementare le risorse. Nel condividere i criteri delineati dal Ministro, invita a tener conto anche dell'integrazione sociale tra le nuove generazioni, specialmente in realtà, come Prato, in cui a fronte di una massiccia immigrazione, lo sport è un elemento essenziale per la coesione.

Concorda poi con l'urgenza di una legge sugli stadi nonché con le azioni di contrasto alla violenza durante le competizioni sportive, nella consapevolezza però di dover sempre distinguere tra razzismo e mera ironia tra le città.

La senatrice IDEM (*PD*) apprezza la relazione puntuale del Ministro, ravvisando tuttavia una lacuna con riferimento alla situazione delle associazioni sportive, che è trasversale a tutti gli ambiti descritti. Fa presente al riguardo che alcune di esse sono costrette a pagare multe salate per un inasprimento dei controlli in un settore fino ad ora agevolato proprio in quanto costituito totalmente da volontari. Sollecita pertanto una distinzione netta tra chi si occupa in senso proprio di dilettantismo sportivo e chi invece fa attività commerciale, onde non penalizzare un segmento che rischia di assottigliarsi.

Reputa a sua volta giusta la linea dura contro la violenza durante le competizioni sportive, tanto più che le società sono a conoscenza del tipo di pubblico che partecipa alle partite e dunque dovrebbero a suo avviso essere proprio loro a dare il primo segnale per assicurare il decoro.

Circa l'impiantistica sportiva domanda se sarà utilizzato nuovamente lo strumento del *project financing* e in quale forma. Rammenta altresì che è prevista la possibilità di vincolare le concessioni alla costruzione di impianti sportivi anche se tale vincolo non è stato sempre rispettato. Invita pertanto a recuperare detto strumento, assicurandosi tuttavia che vengano effettivamente realizzate le strutture.

In relazione all'*antidoping*, invoca una maggiore specificazione delle misure previste, tanto più che tra i giovani è diffusa la convinzione che senza il *doping* non si arriva al successo. Manifestando forte preoccupazione per tale pericolosa mentalità, si augura un cambiamento culturale in tal senso.

Il senatore MARIN (*PdL*) manifesta vivo apprezzamento per l'individuazione di priorità da parte del Ministro, che poi andranno arricchite di contenuto. In merito ai rapporti con il CONI, reputa necessaria un'analisi più approfondita, tenuto conto anche delle risorse della CONI S.p.a. Invita altresì a considerare che, oltre ai campionati mondiali che risultano più visibili, esiste un'infinità di realtà sportive rappresentate dal dilettantismo.

Sottolinea poi le difficoltà di mantenere stretta la sinergia con la scuola, dato che spesso la pratica motoria negli istituti scolastici è lasciata alla buona volontà delle sezioni territoriali del CONI. Sollecita perciò il Ministro a valorizzare tutte le esperienze locali che hanno finora svolto un ruolo di supplenza, pur comprendendo le richieste di impianti provenienti dai territori.

In ordine all'impiantistica, si augura che l'azione di Governo non conti esclusivamente sui 23 milioni di euro del Fondo summenzionato, che risultano assai esigui rispetto alle 10.000 domande pervenute a testimonianza di una risposta eccezionale. Rileva peraltro che i problemi dell'associazionismo interessano tutte le aree del Paese, anche quelle del Nord, tanto più che il tessuto di riferimento è rappresentato da volontari. Rammenta al riguardo che nel corso dell'esame del decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto «decreto del fare») è stato assai difficile avere una risposta univoca dal Governo circa la disciplina dei rapporti di lavoro gestiti da tali società dilettantistiche. Afferma dunque l'esigenza di tener distinte la categoria dei professionisti da quella dei volontari.

In relazione alla dimensione europea, sottolinea l'importanza di destinare anche al mondo sportivo le risorse comunitarie, tanto più che l'Italia rischia di non riuscire ad impiegarle tutte. In conclusione, dopo aver affermato che il tema dell'intolleranza e della violenza hanno un carattere trasversale e dunque vanno affrontati in modo diverso, plaude alla volontà di instaurare un continuo confronto con il Parlamento.

La senatrice SERRA (*M5S*) condivide l'obiettivo di puntare all'alfabetizzazione sportiva nelle scuole nonché l'esigenza di sviluppare sinergie con il CONI e le associazioni sportive. Reputa peraltro opportuno diffondere la consapevolezza del valore dello sport, abbassando le tensioni legate all'agonismo.

Ricorda altresì che nella scuola i laureati in scienze motorie, in quanto docenti specializzati in tale materia, possono arricchire l'educazione motoria, anche in collaborazione con le società. Nel concordare inoltre con la finalità di ridurre le discrepanze sociali mediante lo sport, invita a tener conto in particolare dei bambini con disabilità, tra cui ad esempio quelli affetti da patologie come l'autismo, al fine di realizzare una integrazione reale.

Il PRESIDENTE comunica che vi sono altri iscritti a parlare e propone pertanto di rinviare rinvia il seguito della procedura informativa ad altra seduta, nel corso della quale potrà essere svolta anche la replica del Ministro.

Conviene la Commissione.

Il seguito della procedura è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che è stato assegnato in sede consultiva il disegno di legge n. 1079 sulla violenza di genere, per il quale occorre rendere un parere alle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia. Trattandosi di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge in scadenza il prossimo martedì 15 ottobre, propone di convocare un'ulteriore seduta della Commissione oggi, alle ore 14,30, onde esprimere il suddetto parere.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**Plenaria**

**40<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
SIBILIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Rossi Doria.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1079) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione la relatrice GIANNINI (SCpI), la quale sottolinea preliminarmente la complessità di un provvedimento prossimo alla scadenza, approvato ieri in prima lettura dalla Camera dei deputati. Lamenta anzitutto la vistosa eterogeneità dell'articolato che dunque risente

di un problema semantico all'origine, in quanto accanto a norme sulla prevenzione e la repressione della violenza di genere tratta anche i temi della protezione civile e il commissariamento delle province. Dopo aver ricordato che la Commissione ha già avuto modo di esprimersi sulla tematica del «femminicidio» in occasione del disegno di legge di ratifica della Convenzione di Istanbul (Atto Senato n. 720), nonché sul disegno di legge attuativo di tale Convenzione a prima firma della senatrice Puglisi (Atto Senato n. 724), dà conto delle parti di competenza del decreto illustrando in primo luogo l'articolo 5. Esso prevede un Piano di azione, il cui carattere straordinario è stato tuttavia già giudicato negativamente dalla VII Commissione della Camera dei deputati in quanto occorre assicurare una certa ordinarietà all'educazione e alla formazione sul piano culturale. Ribadisce pertanto l'orientamento negativo a tale qualifica del Piano, segnalando invece come il disegno di legge n. 724 assicuri proprio una dimensione strutturale.

Mette peraltro in evidenza l'esigenza di un'azione concreta in cui sarà coinvolto senz'altro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: sollecita pertanto l'Esecutivo a garantire carattere permanente alle misure previste nella prospettiva di produrre un cambiamento reale nella società italiana. Valutati i meriti e le debolezze di tale articolo 5, rammenta altresì che nel disegno di legge n. 724 era prevista anche l'istituzione, nei consigli di istituto e nei collegi dei docenti, di un referente specifico in quanto l'idea di base era quella di puntare sull'educazione alla relazione, quale prospettiva di maggiore successo ed efficacia.

Menziona altresì l'articolo 7, comma 1, che proroga al 30 giugno 2016 il periodo di applicazione delle disposizioni che consentono di eseguire il cosiddetto «arresto differito» nei confronti degli autori di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Al riguardo segnala come l'arresto differito abbia consentito di ottenere importanti risultati contro il tifo violento, come testimoniano i dati dell'ultima stagione.

Illustra altresì l'articolo 10 che adegua le norme sulla protezione civile alla luce dell'esperienza conseguita con la recente riforma varata dal governo Monti. Circa gli ambiti di competenza, riferisce che le ordinanze di protezione civile in deroga adottate in situazioni di emergenza dovranno elencare in maniera più dettagliata le misure relative alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino dei beni culturali danneggiati.

Annuncia conclusivamente l'intenzione di presentare un parere favorevole che segnali criticamente l'eterogeneità degli argomenti, a suo giudizio molto più stridente in questo caso rispetto ad analoghi episodi del passato, nonché il mantenimento del carattere straordinario del Piano di azione di cui all'articolo 5.

Nel dibattito prende la parola la senatrice PUGLISI (PD) la quale pone l'accento sull'urgenza di approvare il provvedimento. Ricorda poi a sua volta le precedenti occasioni in cui la Commissione ha discusso il tema del femminicidio quale fenomeno strutturale, che va a suo avviso combattuto con un radicale cambiamento dei comuni stereotipi, in base

ai quali la donna è relegata ad oggetto di piacere sessuale o ad angelo del focolare.

Esprime perciò apprezzamento per l'operato del Governo che è intervenuto con estrema sollecitudine per fermare l'*escalation* di violenza degli ultimi tempi: grazie alle norme contenute nel testo si è infatti potuto agire con maggiore risolutezza per l'effettivo arresto e l'allontanamento di numerosi compagni violenti.

Ritiene tuttavia che l'inasprimento delle sanzioni non sia sufficiente ad arginare il fenomeno ma occorra migliorare la condizione di vita delle donne, liberandole attraverso il lavoro e sviluppando una rete adeguata di servizi. Respinge pertanto le consuete critiche secondo cui i problemi del Paese si risolvono con «ben altre» norme, atteso che ogni piccolo passo della politica deve essere apprezzato e comunicato nel modo corretto specialmente se i risultati sono positivi. Si augura altresì che prosegua con sollecitudine l'esame del disegno di legge n. 724, che può compensare le lacune del decreto con riferimento ad esempio alla promozione culturale, pur riconoscendo che esso ha recepito alcuni argomenti tra cui l'aggravante per la violenza in presenza dei minori.

La senatrice IDEM (*PD*) si interroga sulle modalità mediante le quali viene diffusa la promozione di altri modelli tra i giovani in merito alla percezione della donna. Partendo dalla scuola, ella ritiene indispensabile intervenire in maniera massiccia per offrire ai ragazzi una chiave di lettura critica della realtà, tenuto conto che la scuola deve insegnare anche ad applicare ciò che si è imparato.

Reputa perciò che il provvedimento rappresenti un significativo passo avanti nonostante le obiezioni di chi lamenta una scarsa concertazione dei soggetti chiamati ad applicarne in concreto le norme. Manifesta infatti soddisfazione per il reperimento di risorse che, seppur non del tutto sufficienti, riescono ad avviare un rilevante percorso, auspicando infine che esse diventino strutturali.

La senatrice BIGNAMI (*M5S*) apprezza la ricostruzione della relatrice, rilevando tuttavia criticamente la difficoltà di instaurare un vero cambiamento di mentalità in un Paese in cui fino a qualche decennio fa vigeva il diritto d'onore. Ritiene comunque che il provvedimento focalizzi eccessivamente l'attenzione sugli effetti, mentre bisognerebbe lavorare maggiormente sulle cause. Afferma infatti che le donne non sono ancora sufficientemente forti e dunque occorre a suo giudizio migliorare la loro autostima e rafforzare la loro consapevolezza, attraverso campagne informative fin dalla prima infanzia.

Dopo aver sottolineato come la scuola costituisca un mezzo sostanziale ma non esclusivo in questo senso, sollecita a distogliere l'attenzione dal concetto di diversità, a tutti i livelli, puntando a valorizzare quello di unicità.

Ravvisa peraltro delle lacune con riguardo alla violenza nei confronti delle donne disabili, rispetto alle quali è ancora più difficile scoprire gli

abusi. Dopo aver espresso forte preoccupazione per le violenze in ambito domestico, invoca conclusivamente un lavoro approfondito sugli aspetti culturali ed educativi oltre che su quelli sanzionatori.

Il senatore MINEO (*PD*) svolge anzitutto considerazioni sul piano culturale, ritenendo che nel Paese sia scarsa la consapevolezza che il fenomeno riveste a livello mondiale. Afferma infatti che tale violenza non è la coda di un retaggio connesso a una cultura patriarcale, ma è l'apice di un cambiamento di cui le donne sono testimoni. In questo contesto, dette forme di violenza hanno lo scopo di ripristinare un vecchio ordine.

Sul piano politico, lamenta che, nonostante le rassicurazioni del ministro Franceschini, ancora una volta una materia così importante è inserita in un decreto-legge nel quale coesistono anche altri argomenti. Ciò crea difficoltà anche nell'espressione del voto in quanto sul piano del metodo bisognerebbe esprimere un orientamento contrario, poiché si espropria il Parlamento, mentre il merito è assolutamente condivisibile. Rivolge quindi un ennesimo appello all'Esecutivo affinché non si ripetano tali episodi.

La senatrice DI GIORGI (*PD*), rammentando di aver svolto l'incarico di relatrice sul disegno di legge n. 724, dichiara che si sarebbe aspettata più coraggio nel testo in esame, specialmente rispetto al lavoro già compiuto. Rileva altresì criticamente che l'Esecutivo avrebbe potuto dare maggiore autonomia al tema del femminicidio, reputando quasi offensivo che esso venga minimizzato attraverso un decreto-legge *omnibus* nonostante sia assolutamente prioritario.

Puntando all'educazione, sollecita azioni rivolte a diffondere tra gli uomini l'idea del rispetto totale della donna e riconosce a sua volta che l'uomo spesso non riesce ad accettare l'evoluzione del ruolo della donna stessa. Rivolge quindi un auspicio affinché si influisca in maniera incisiva sui programmi scolastici onde affrontare il tema dell'educazione in un'ottica complessiva, tanto più che nelle scuole sono presenti ragazzi di culture differenti.

Il senatore MAZZONI (*PdL*) giudica una scelta superficiale e inopportuna l'aver inserito il femminicidio in un decreto-legge *omnibus*, ritenendo preferibile un disegno di legge ordinario. Afferma poi che il solo innalzamento delle pene non ha sufficiente effetto deterrente, segnalando peraltro che spesso le vittime avevano denunciato più volte i propri persecutori senza avere alcun esito. Ritiene dunque essenziale rafforzare la preparazione degli operatori giudiziari e delle forze dell'ordine, rilevando poi che l'operazione culturale impiegherà tempo per radicarsi nel Paese. Lamenta altresì che il rispetto verso le donne sia addirittura diminuito rispetto al passato, per cui occorre lavorare proprio a partire dalla scuola.

Nel rilevare criticamente come cinque Paesi non abbiano ancora ratificato la Convenzione di Istanbul, sollecita l'assunzione di un impegno affinché venga trattato in maniera organica un fenomeno sociale di rile-



vanza così enorme e respinge le presunte obiezioni circa la violazione dell'articolo 3 della Costituzione riferite al provvedimento in esame, che giudica invece giusto ancorchè migliorabile.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*) ripercorre le modalità con cui il provvedimento è giunto in Senato, stigmatizzando a sua volta il carattere eterogeneo del testo. Si domanda peraltro le ragioni per cui non sia stata assicurata una corsia preferenziale alla calendarizzazione dei disegni di legge sul femminicidio, tanto più che la maggioranza che sostiene il Governo ha potere decisionale nella Conferenza dei Capigruppo. Esorta pertanto le forze di maggioranza a promuovere un vero esame parlamentare in modo da recuperare il ruolo del Legislatore.

Ricorda poi che alla Camera dei deputati si è registrata una divergenza tra il suo Gruppo e lo schieramento di maggioranza in relazione ad un emendamento che annullava il commissariamento delle province. A causa di tale circostanza, il suo Gruppo non ha partecipato alle votazioni benché fossero trattati anche argomenti differenti. Manifesta in proposito dispiacere in quanto sul femminicidio ci si aspetta una collaborazione tra tutte le forze politiche; aver inserito norme di diversa natura ha invece precluso la partecipazione di tutti. Si augura perciò che dal Governo e dalla maggioranza ci sia una maggiore attenzione su questi aspetti, nella prospettiva di addivenire a soluzioni che siano il frutto del più ampio coinvolgimento soprattutto su temi condivisi.

Concluso il dibattito replica la relatrice GIANNINI (*SCpI*), la quale pur riconoscendo il vizio di fondo dell'eterogeneità del testo da lei stessa denunciato, si augura un orientamento positivo sulla base della bontà delle norme in esso contenute. Condivide altresì l'approccio del senatore Mineo, in base al quale l'argomento va affrontato in una prospettiva internazionale. Nel ribadire il ruolo centrale dell'educazione, presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, nel quale è stigmatizzato il carattere di straordinarietà del Piano di azione di cui all'articolo 5 e si raccomanda alle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> la ripresa dell'*iter* dei disegni di legge nn. 724 e 764, al fine di completare rapidamente il quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo alle norme sulla formazione in ambito scolastico.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice pubblicato in allegato al presente resoconto.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1079**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, recante conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,

registrato negativamente che quest'ultimo – oltre alle norme di contrasto della violenza di genere – reca numerose altre disposizioni invero assai eterogenee fra loro, mentre sarebbe stato assai più opportuno conferire piena autonomia ad una tematica così importante e delicata come la violenza di genere e in ambito domestico,

manifestato comunque apprezzamento per l'articolo 5, che prevede un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere finalizzato, fra l'altro, a formare il personale della scuola contro la discriminazione di genere e a promuovere, nell'ambito delle Indicazioni nazionali di tutti gli ordini e gradi di scuola, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo. A tale proposito si rileva tuttavia che il Piano, al fine di produrre effetti stabili nel tempo, dovrebbe inserirsi in una logica di ordinarietà più che di straordinarietà,

richiamate le posizioni già espresse dalla Commissione sulla tematica del «femminicidio» in occasione dei pareri resi sul disegno di legge n. 720 di ratifica della Convenzione di Istanbul e sul disegno di legge n. 724 che, in linea di continuità con la Convenzione, era volto ad introdurre nell'ordinamento nazionale alcune importanti norme attuative,

rilevato con favore l'inserimento, fra le finalità del Piano, della sensibilizzazione degli operatori dei *media* per la realizzazione di una comunicazione ed informazione, anche commerciale, rispettosa della figura femminile, in linea con quanto raccomandato dalla Commissione in occasione della ratifica della Convenzione di Istanbul,

valutate altresì favorevolmente nel merito le altre due norme di interesse per la Commissione contenute nel decreto ed in particolare:

«l'articolo 7, comma 1, che proroga fino al 30 giugno 2016 il periodo di applicazione del cosiddetto «arresto differito» nei confronti degli autori di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive, che ha consentito di conseguire importanti risultati contro il tifo violento;

«l'articolo 10 che, nell'ambito degli adeguamenti normativi disposti in materia di protezione civile alla luce dell'esperienza conseguita con la recente riforma del comparto, dispone che le ordinanze in deroga emanate in occasione di situazioni di emergenza debbano elencare in maniera

più dettagliata le misure da adottare con particolare riguardo, fra l'altro, alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino dei beni culturali danneggiati,

preso atto dell'imminente decadenza del decreto ove non convertito in legge, tale da impedire di fatto l'approvazione di qualunque modifica,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) si stigmatizza il carattere di straordinarietà del Piano di azione di cui all'articolo 5, auspicando che, al di là della dizione letterale, il Governo voglia comunque intenderlo compreso in un'ottica di stabilità ed ordinarietà;

2) si raccomanda alle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> di riprendere con sollecitudine l'*iter* dei disegni di legge nn. 724 e 764, al fine di completare rapidamente il quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo alle norme sulla formazione in ambito scolastico.

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Giovedì 10 ottobre 2013

### **Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 137 e connessi**

**Riunione n. 2**

*Relatore: RUVOLO (PdL)*

*Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,05*

*(137) PIGNEDOLI ed altri. – Disposizioni per il riordino del sistema degli enti e degli organismi pubblici vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle società strumentali*

*(139) PIGNEDOLI ed altri. – Delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e per la modernizzazione dei servizi all'agricoltura*

*(990) STEFANO. – Disposizioni per la riforma dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)*

(Seguito dell'esame di una proposta di testo unificato e rinvio)

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Giovedì 10 ottobre 2013

### **Plenaria**

**35<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**MUCCHETTI**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Bruno Lescoeur, amministratore delegato di Edison e Roberto Potì, componente del comitato esecutivo, accompagnati da Marco Margheri, direttore affari istituzionali e dell'Unione europea, Andrea Prandi, direttore relazioni esterne e comunicazione e Stefano Amoroso, responsabile ufficio stampa.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare in ordine alla quale, laddove la Commissione convenga, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

La Commissione conviene.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese: audizione di rappresentanti di Edison**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta dell'8 ottobre scorso.

Il presidente MUCCHETTI rivolge un indirizzo di saluto all'ingegnere Lescoeur e lo invita a svolgere il suo intervento.

L'ingegnere LESCOEUR illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, nel quale si sottolinea la volontà di Edison di rafforzare la propria presenza in Italia attraverso cospicui investimenti che punteranno anche a bilanciare il *mix* di generazione elettrica. Auspica per questa ragione un quadro normativo stabile che consenta di programmare il ritorno di investimenti nel medio periodo, oltre a una intensificazione delle attività estrattive lungo il territorio nazionale e ad un aumento della competitività negli approvvigionamenti, in particolare di gas naturale. Una revisione degli incentivi alle fonti rinnovabili, inoltre, produrrebbe certamente un alleggerimento della bolletta e favorirebbe maggiore concorrenza nel mercato. Una considerazione finale è dedicata alla liberalizzazione del mercato al dettaglio, che di fatto non è giunta mai a compimento, negando all'utente quei vantaggi che ha raggiunto in altri settori laddove vi è piena concorrenza.

L'ingegnere POTÌ interviene per fornire una serie di dati riguardo all'allineamento dei prezzi del gas e all'andamento delle fonti rinnovabili.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) chiede alcuni chiarimenti in merito alle proposte relative al settore delle energie rinnovabili e alle ripercussioni registrate sui prezzi del gas a livello mondiale a seguito dell'estrazione dello *shale gas* negli Stati Uniti.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) chiede maggiori informazioni riguardo alle principali *pipeline* che dovrebbero collegare l'Europa con i paesi fornitori del gas.

L'ingegnere LESCOEUR fornisce i chiarimenti richiesti, segnalando in particolare la possibilità che in futuro il prezzo dello *shale gas* registri un tendenziale aumento legato proprio alle dinamiche del mercato.

Il presidente MUCCHETTI ringrazia l'ingegnere Lescoeur e l'ingegnere Potì per il contributo fornito e dichiara conclusa la loro audizione. Comunica, infine, che la documentazione citata nel corso dell'audizione sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione non appena resa disponibile.

La commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene dunque rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 11**

*Presidenza del Presidente*  
**MUCCHETTI**

*Orario: dalle ore 14 alle ore 15*

*INCONTRO INFORMALE CON IL PROFESSOR DAVID SANDALOW DEL «CENTER ON GLOBAL ENERGY POLICY» DELLA COLUMBIA UNIVERSITY, GIÀ SOTTOSEGRETARIO AL DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA*

**Plenaria**

**36<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**PELINO**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Andrea Mangoni, amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione di Sorgenia, accompagnato da Francesco Dini, direttore affari generali di gruppo CIR, Claudio Moscardini, managing director di Gas&Power e Roberta Romiti, responsabile affari istituzionali.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare in ordine alla quale, laddove la Commissione convenga, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

La Commissione conviene.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese: audizione di rappresentanti di Sorgenia**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

La presidente PELINO rivolge un indirizzo di saluto al dottor MANGONI e lo invita a svolgere il suo intervento.

Il dottor MANGONI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, partendo dai fattori che incidono sul mercato dell'energia, sia all'ingrosso sia finale. Suggerisce a tal riguardo una serie di interventi che potrebbero portare ad una riduzione del prezzo dell'energia: dai servizi regolati agli oneri di sistema, alla eliminazione degli ostacoli alla concorrenza.

Attraverso l'esempio delle modalità di funzionamento dell'impianto di produzione di Aprilia, osserva come per bilanciare la rete sia necessario effettuare mediamente 250 spegnimenti e riavvii l'anno a fronte dei 50 inizialmente previsti, con una conseguente usura legata all'esercizio.

Il senatore MUCCHETTI (*PD*) rivolge all'ospite un quesito riguardo alla possibilità che intervengano accordi diretti tra i produttori di energia termoelettrica e i produttori di energia da fotovoltaico.

La senatrice FISSORE (*PD*) chiede alcuni chiarimenti con riferimento alla sovraccapacità che si registra nel mercato interno.

Il dottor MANGONI chiarisce che Sorgenia è favorevole alle regole di un libero mercato purché le stesse favoriscano la piena concorrenza, anche nel caso delle fonti rinnovabili; altrimenti, i monopoli devono essere regolamentati in modo puntuale. Esclude altresì che possano intervenire accordi spontanei tra i produttori di energia da fonti rinnovabili e i produttori termoelettrici, a meno che non vengano adottate decisioni di tipo regolatorio in questa direzione.

La presidente PELINO ringrazia il dottor MANGONI per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Comunica, infine, che la documentazione consegnata nel corso dell'odierna audizione sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene dunque rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*



## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Giovedì 10 ottobre 2013

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 33**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,25*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR ANTONIO MARFELLA, IN RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE MEDICI PER L'AMBIENTE (ISDE), IN MERITO ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 128 (TERRA DEI FUOCHI)*

### **Plenaria**

**34<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*La seduta inizia alle ore 9,25.*

#### *AFFARI ASSEGNATI*

**Sulle problematiche ambientali connesse allo smaltimento illegale dei rifiuti, con particolare riferimento alla situazione di emergenza che interessa l'area delle province di Napoli e di Caserta, cosiddetta «Terra dei fuochi»**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame dell'affare assegnato in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MARINELLO comunica che, nell'ambito dell'audizione appena conclusa in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, finalizzata all'esame dell'affare assegnato in titolo, sono state e potranno essere consegnate documentazioni che, appena possibile, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

#### **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti (n. COM (2013) 516 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il presidente MARINELLO, relatore, illustra la proposta di regolamento in titolo volta a perseguire una maggiore armonizzazione della normativa a livello comunitario per fronteggiare il problema delle spedizioni illegali di rifiuti, prevedendo nuovi obblighi di pianificazione delle ispezioni relative alle spedizioni di rifiuti, l'inversione dell'onere della prova per presunti traffici illegali, la formazione e la collaborazione tra autorità competenti. La proposta si basa sull'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che definisce gli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale. Ricorda quindi che la legislazione dell'Unione europea sulle spedizioni di rifiuti già contiene alcune disposizioni in materia di controllo dell'applicazione effettiva delle norme, al fine di garantire che negli Stati membri siano istituiti sistemi di ispezione efficaci. Rileva inoltre che le norme che disciplinano le spedizioni di rifiuti, essendo queste ultime, per loro natura, internazionali, devono essere attuate e fatte rispettare allo stesso modo in tutti gli Stati membri, per garantire condizioni eque di concorrenza e limitare le spedizioni illecite di rifiuti che, oltre ad ostacolare gli scambi all'interno dell'Unione e internazionali, costituiscono un pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Sarebbe pertanto che l'intervento dell'Unione risulti necessario e la proposta conforme al principio di sussidiarietà. Con riferimento invece alla rispondenza al principio di proporzionalità, la proposta di regolamento si limita a quanto strettamente necessario per conseguire l'obiettivo prefissato dall'Unione. Nel merito, si intende rafforzare l'attuazione della normativa comunitaria in materia di spedizioni di rifiuti, ridurre i costi a carico degli Stati membri, quali quelli per la bonifica e reimportazione dei rifiuti, e creare condizioni eque di concorrenza per chi opera nel settore dei rifiuti. In particolare, all'articolo 1 si introducono nuovi obblighi di pianificazione delle ispezioni relative alla spedizione di rifiuti. La Commissione

propone che gli Stati membri siano chiamati ad effettuare valutazioni di rischio inerenti a specifici flussi di rifiuti e provenienze di spedizioni illegali, che tengano conto di dati investigativi. In base a tali valutazioni di rischio ogni anno saranno stabilite le priorità per le ispezioni che saranno pubblicate nei piani annuali di ispezione. Detti piani sono messi a disposizione del pubblico. Vengono inoltre previste disposizioni volte ad agevolare la richiesta di prova ai presunti esportatori di rifiuti illegali. Gli Stati membri sembrano aver accolto con favore la proposta della Commissione volta ad affrontare il rilevante problema della spedizione illegale di rifiuti. Sussisterebbero tuttavia taluni profili problematici relativi a elementi specifici della proposta, quali l'aumento degli oneri amministrativi per le autorità competenti coinvolte, il rischio che gli obblighi di pubblicazione dei piani di ispezioni abbiano effetti controproducenti, le difficoltà derivanti dalle disposizioni relative alla formazione degli ispettori e, in generale, l'estremo dettaglio delle disposizioni proposte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## **Plenaria**

### **35<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Interviene il ministro dello sviluppo economico Zanonato.*

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

#### **PROCEDURE INFORMATIVE**

**Comunicazioni del Ministro dello sviluppo economico sulle problematiche ambientali connesse alla prospezione, ricerca, coltivazione ed estrazione di idrocarburi liquidi in mare, anche con particolare riferimento alle conseguenze sulle coste nazionali**

Il ministro ZANONATO illustra l'orientamento delle politiche energetiche del suo Dicastero sottolineando la continuità del suo operato rispetto alle linee direttive già intraprese dal Ministro dello sviluppo economico *pro tempore* del Governo Monti. Al riguardo sottolinea l'intento partecipativo che ha ispirato la procedura per la definizione della Strategia energetica nazionale (SEN), improntata al risparmio energetico, all'im-

piego di fonti rinnovabili ed al minore utilizzo delle fonti energetiche fossili. Si sofferma quindi ad illustrare la situazione nazionale degli approvvigionamenti energetici, evidenziando la necessità di assicurare una marcata diversificazione delle fonti di approvvigionamento, anche con particolare riguardo al rifornimento di gas naturale. In tale contesto, significative prospettive di sviluppo economico ed occupazionale saranno conseguite se si riuscirà a raggiungere il traguardo di 15 miliardi di euro di investimenti privati previsto per il 2020. L'industria nazionale dispone di conoscenze tecnologiche avanzate nel settore della estrazione di gas naturale ed il Ministero dello sviluppo economico pone la massima attenzione nel valutare i rischi connessi alle attività di estrazione. A questo proposito, occorre chiarire che in Italia non sono presenti progetti di *shale gas*. Il modello di riferimento adottato è quello dei Paesi del nord Europa, che coniuga sicurezza dell'attività di estrazione e salvaguardia ambientale. Il Ministero intende quindi proseguire le attività di prospezione, ricerca ed estrazione di idrocarburi in mare senza recare pregiudizio alle aree protette, recependo i contenuti della direttiva comunitaria 2013/30/CE, al fine di garantire la più ampia sicurezza nell'ambito delle relative attività industriali. Tra le intenzioni del Ministero vi è altresì quella di estendere alle attività di estrazione in mare i benefici fiscali già previsti per le analoghe attività sulla terra ferma. Assicura infine che il Ministero dello sviluppo economico continuerà ad operare, con particolare riguardo alle questioni energetiche, in accordo con il Ministero dell'ambiente e nel rispetto delle esigenze segnalate da tale Dicastero.

Il presidente MARINELLO dichiara aperto il dibattito.

La senatrice PUPPATO (*PD*) riassume preliminarmente le preoccupazioni espresse dalle associazioni ambientaliste relative alla sicurezza con cui sono realizzate le attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi in mare. Chiede quindi quali siano i criteri di scelta degli operatori che operano nelle acque territoriali nazionali, paventando i pericoli derivanti da eventuali incidenti in mare e sottolineando la necessità di contemperare i costi di eventuali disastri ambientali con gli esigui benefici energetici.

Il senatore DALLA ZUANNA (*SCPI*) chiede informazioni sulla qualità del petrolio degli idrocarburi estratti nei mari italiani e domanda come siano stati calcolati i rischi associati alle attività estrattive.

Il senatore MANCUSO (*PdL*) esprime perplessità sulla convenienza economica dell'approvvigionamento energetico derivante dalla estrazione di idrocarburi nelle acque territoriali nazionali e chiede se siano state rilasciate nuove autorizzazioni per la realizzazione di piattaforme nel canale di Sicilia.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) chiede se il Ministero dello sviluppo economico stia valutando l'opportunità di innalzare le *royalties* sull'atti-

vità di estrazione degli idrocarburi, a suo avviso troppo basse. Tali *royalties* potrebbero essere impiegate per assicurare maggiori garanzie agli operatori dei settori del turismo e della pesca, comunque esposti al rischio di incidenti che potrebbero pregiudicare irrimediabilmente le loro attività.

Il presidente MARINELLO (*PdL*) rappresenta le preoccupazioni manifestate dagli operatori dei settori del turismo e della pesca in occasione delle audizioni svolte dinnanzi alla Commissione, rilevando la necessità di comparare i dati forniti dal ministro Zanonato con quelli derivanti dalle minori entrate che, in caso di incidente, si verrebbero a realizzare in danno dei soggetti che non operano nel settore energetico. Particolari preoccupazioni sono state manifestate dai rappresentanti delle Regioni che si affacciano sul mare Adriatico, riguardo ai danni derivanti dalla subsidenza causata dalla estrazione degli idrocarburi. Per quanto riguarda poi il canale di Sicilia, forte è l'apprensione della marineria agrigentina e di Mazara del Vallo, poiché l'installazione di piattaforme in quei tratti di mare rischierebbe di pregiudicare l'*habitat* riproduttivo della maggior parte delle specie marine viventi nel mar Mediterraneo. Descrive poi le caratteristiche orografiche e sismiche del predetto canale, nel quale una intensa attività vulcanica, scientificamente documentata, indurrebbe a valutare con particolare cautela il rilascio di permessi per la ricerca e la estrazione di idrocarburi. Ripercorre quindi l'evoluzione del quadro normativo in materia di autorizzazioni alla prospezione, ricerca ed estrazione di idrocarburi in mare, a seguito della quale sono state rilasciate ulteriori autorizzazioni e chiede se il Ministero abbia valutato preventivamente gli aspetti giuridici ed economici connessi all'eventuale revoca di concessioni già rilasciate.

Il ministro ZANONATO, in sede di replica, fa presente che i rischi ambientali associati alle trivellazioni in mare sono minimizzati grazie all'applicazione di accurati protocolli di sicurezza. In tale contesto, occorre ponderare costi e benefici delle attività di estrazione, tenendo anche conto dell'evidenza in base alla quale la presenza di piattaforme per l'estrazione non sembra pregiudicare il turismo, se è vero che il tratto di costa tra Ravenna e Rimini è quello che, oltre ad essere noto per le apprezzate località balneari, ha anche la maggiore densità di piattaforme presenti in mare. Sottolinea quindi che l'Italia importa più dell'80 per cento delle risorse energetiche consumate e che la Strategia energetica nazionale punta ad elevare il livello di indipendenza energetica assicurando le migliori condizioni di sicurezza ambientale. Le autorizzazioni alle attività di prospezione, ricerca ed estrazione sono infatti rilasciate sulla base di rigorosi *standard* europei ad imprese di indiscussa professionalità. Inoltre, la qualità degli idrocarburi dei nuovi giacimenti, che si trovano a profondità maggiori, assicura una migliore qualità della produzione. Per quanto riguarda poi la presenza di piattaforme nel canale di Sicilia, non si prevede l'installazione di nuove piattaforme che non siano collegate all'unica già esistente. In merito al livello delle *royalties*, occorre considerare che l'imposizione fiscale complessiva sui prodotti energetici è pari al 67 per cento.

Quanto ai fenomeni di subsidenza, sono dovuti all'emungimento dal sottosuolo delle acque e non all'estrazione del gas o del petrolio, che vengono invece reperiti a profondità maggiori. La valutazione del rischio sismico è effettuata nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio della concessione e la normativa europea, al riguardo, si ispira al principio di precauzione. Ritiene prive di fondamento le polemiche intorno allo *shale gas*, poiché è noto che tale risorsa energetica non è presente in misura significativa da giustificare l'estrazione. Il rilancio dell'economia nazionale dipende anche dalla capacità del Paese di acquisire velocemente autonomia di approvvigionamento energetico, sempre nel rispetto delle condizioni di sicurezza ambientale. In tal senso, l'invito rivolto al Parlamento è quello di indirizzare il Governo verso una definizione concordata di criteri di sicurezza condivisi.

Il senatore VACCARI (*PD*) ricorda che i rappresentanti dell'ENI e dell'EDISON hanno riferito alla Commissione, in audizione, che gli idrocarburi presenti nei mari italiani sarebbero sufficienti ad assicurare il fabbisogno energetico nazionale al massimo per nove mesi. Chiede quindi quali valutazioni di carattere economico siano state effettuate nel disporre il rilascio di concessioni per l'estrazione di tali risorse energetiche, a fronte dei connessi rischi ambientali.

Il senatore SOLLO (*PD*) esprime viva preoccupazione per le ricadute ambientali delle attività di estrazione di idrocarburi in mare ed invita il Ministro a tener conto delle sollecitazioni che le associazioni rappresentative delle categorie produttive hanno rappresentato alla Commissione.

Il senatore BRUNI (*PdL*) chiede quali siano i rapporti di collaborazione con i Paesi dell'Unione europea e dell'area mediterranea, con riferimento alle attività estrattive nel mare Adriatico e nel canale di Sicilia, auspicando che i protocolli di sicurezza seguiti dalle imprese autorizzate dal Ministero dello sviluppo economico siano seguiti anche dagli altri Paesi che rilasciano analoghe concessioni in mare Adriatico ed a largo delle coste africane.

Il senatore DALLA ZUANNA (*SCpI*) chiede se una maggiore produzione interna di gas consentirebbe di ridurre la «bolletta energetica» nazionale.

Il presidente MARINELLO (*PdL*) sottolinea l'importanza di sviluppare un rapporto collaborativo con i Paesi frontalieri. La Convenzione di Barcellona per la tutela del mare non è stata però ancora ratificata da un numero di Paesi sufficiente a renderla effettivamente applicabile. La presenza di impianti vecchi e abbandonati di fronte alle coste egiziane pone un forte accento sulla questione del cosiddetto *decommissioning*. A questo riguardo le risposte delle aziende interpellate in audizione non sono state rassicuranti. Sembrerebbe infatti che alcuni impianti realizzati

negli anni Settanta, non più in grado di produrre reddito, siano mantenuti in esercizio solo formalmente per evitarne la rimozione e giustificare il mancato ripristino delle condizioni originarie dei luoghi. Sollecita a questo proposito l'intervento del Ministero per lo sviluppo economico affinché verifichi quali siano le condizioni effettive di quelle piattaforme. Chiede infine se il Ministero abbia già individuato possibili soluzioni per eventuali contenziosi derivanti dalla revoca delle concessioni di estrazione.

Il ministro ZANONATO fa presente che gli atti di concessione relativi ai nuovi impianti già prevedono clausole concernenti il relativo *de-commissioning*. Fa poi presente che, al momento, sono otto gli impianti che devono essere smantellati ed assicura che la vigilanza del Ministero sarà incrementata per controllare gli impianti ai quali ha fatto riferimento il presidente Marinello. In merito all'attività estrattiva dei Paesi frontalieri, fa presente che anche la Croazia estrae risorse in mare Adriatico. Per ciò che concerne la rilevanza degli investimenti effettuati in rapporto alla redditività delle attività di estrazione, occorre considerare che si tratta comunque di investimenti posti in essere da soggetti privati che ne hanno evidentemente riscontrato i profili di opportunità. Sottolinea infine che il rispetto dell'ambiente rappresenta una delle linee di intervento del Ministero nella ricerca di soluzioni, supportate da dati concreti, ad un problema di rilevanza fondamentale per il Paese, quale è quello dell'approvvigionamento energetico.

Il presidente MARINELLO ringrazia il ministro Zanonato per le comunicazioni rese e dichiara conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 15.*

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 10 ottobre 2013

**Plenaria**

**14ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

Giacomo STUCCHI

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

**Audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano Santini**

Il Comitato procede all’audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano SANTINI, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (*LN-Aut*), dai senatori ESPOSITO (*PDL*) e MARTON (*M5S*) e dai deputati VILLECCO CALIPARI (*PD*) e TOFALO (*M5S*).

*La seduta termina alle ore 15,05.*